

LE COSTITUZIONI
DELLA FRANCIA

Dalla Francia hanno avuto avvio i movimenti rivoluzionari che hanno dato a tutta l'Europa ordinamenti costituzionali moderni. La storia costituzionale della Francia è ricca d'insegnamenti, con le sue grandezze e non meno con le sue miserie. Nè è possibile intenderne l'attuale travaglio — del quale il rigetto che il popolo francese ha fatto, con il referendum del 5 giugno, del progetto di Costituzione della IV Repubblica redatto dalla 1^a Assemblea Costituente, è una punta significativa — se non si tiene presente quella storia, che oramai abbraccia oltre un secolo e mezzo.

E' sembrato quindi indispensabile premettere al testo integrale del progetto, una ricapitolazione succosa del movimento costituente in Francia nel periodo della Rivoluzione e durante il secolo XIX. Essa è dovuta ad Armando Saitta ed è stata pubblicata nei fascicoli 8, 10, 13, 14, 16 e 18/1946 del Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente.

IL MOVIMENTO COSTITUENTE IN FRANCIA NEL PERIODO DELLA RIVOLUZIONE

Con l'apertura degli *Stati Generali* (5 maggio 1789), la Francia — e con essa indirettamente tutto il continente europeo — entrò in quel periodo di atti costituenti e di elaborazioni costituzionali, che sotto il profilo giuridico-politico contraddistingue la storia dell'età moderna da quella *ancien-régime*. Da quel lontano 1789 fino al 1875, la Francia conoscerà ben 13 esperienze costituzionali (1791, 1793, 1795, 1799, 1802, 1804, 1814, atto addizionale del 1815, 1830, 1848, 1852, 1870, 1875) e, se ad esse si aggiungono anche i vari progetti (progetto girondino del 1793, progetto del 1815 della Camera dei Deputati e costituzione senatoriale del 1814) che o non giunsero innanzi al potere costituente o non ne ebbero la ratifica definitiva, il numero sale a ben 16 atti costituzionali. Sul piano ideologico, questo profondo moto aveva già trovato la sua espressione e i suoi portavoce in quegli illuministi i quali avevano gravemente minato con le loro critiche le basi dell'*ancien régime*, e più in particolare in Montesquieu e in Rousseau.

Il Montesquieu, mentalità più analitica e descrittiva, non si era spinto fino al nocciolo del problema costituente ma aveva mostrato al continente, ancora privo di una vera e propria « costituzione », l'ideale inglese di una distinzione e

* Per una più approfondita conoscenza dell'argomento, si legga: ARMANDO SAITTA: *Le Costituenti francesi del periodo rivoluzionario* - Roma, 1946 (volume n. 2 a della collana di *Studi storici* promossa dal Ministero per la Costituente).

di un equilibrio dei poteri; il Rousseau, mentalità più speculativa, aveva invece affrontato la base stessa del potere costituente e, attraverso la distinzione di volontà generale e di volontà particolare, aveva affermato il principio della sovranità popolare.

Tuttavia, gli Stati Generali che si riunirono il 5 maggio 1789 non erano l'espressione più chiara di questa coscienza e di questi principii costituenti. Da un lato essi erano vincolati dal *Rapporto fatto al Re dal suo Consiglio e dal Ministro delle Finanze* il 27 dicembre 1788, il quale, pur predisponendo un vasto piano di riforme, anzi una vera rivoluzione in tutto il complesso dello Stato, pure non dotava minimamente gli Stati Generali di un potere costituente, limitandone l'esistenza e la periodicità al campo ad essi tradizionale, quello delle imposte; dall'altro, molti dei rappresentanti erano vincolati dal persistere della vecchia concezione contrattualistica, del mandato imperativo. Non pochi *Cahiers* infatti avevano posto dei limiti ben definiti e tassativi ai loro eletti, considerandoli non come i rappresentanti, una volta eletti, di tutto il popolo francese, ma unicamente come i mandatari di quella corporazione o di quella parrocchia che li aveva nominati. E anche i *Cahiers* più rivoluzionari non avevano fornito i propri rappresentanti di un potere costituente assoluto: prescrivevano loro di andare « *di concerto* » con il Re, ossia ponevano la Corona come un potere distinto e già preesistente a quello costituente.

Questa coscienza costituente però, ancora aurorale al momento dell'apertura degli Stati Generali, maturò ben presto: dal 17 giugno 1789, giorno in cui, su suggestione di uno dei rappresentanti della borghesia del Delfinato, il *Le-grand*, i deputati del *Terzo* si proclamarono Assemblea Nazionale, al famoso « giuramento della Pallacorda » e alla fiera risposta di *Bailly* al gran cerimoniere di Luigi XVI: « *Creto che la Nazione riunita non possa ricevere ordini* », essa si andò sempre più potenziando fino a giungere, l'8 luglio 1789, all'abolizione di ogni mandato imperativo, ossia a realizzare il principio basilare del diritto moderno, l'universalità della rappresentanza. Con l'abolizione dei mandati imperativi, veniva a spuntarsi anche l'argomento caro alla Destra conser-

vatrice: il richiamo, cioè, a quella originaria e tradizionale Costituzione di cui parlavano molti *Cahiers*. Il *Mounier*, uno degli esponenti più intelligenti di questa corrente, sarà alla fine costretto a dichiarare: inutile proporsi se la costituzione sia antica o moderna, « purchè dal consenso generale essa tragga un carattere sacro ». La questione istituzionale, invece, tarderà ancora molto a comparire: sarà il tentativo di fuga di Varennes e la guerra ad imporla all'attenzione del Costituente francese.

L'elaborazione costituzionale del periodo rivoluzionario vero e proprio è contraddistinta dalla costituzione monarchica del 1789-91, dal progetto girondino del 1793, dalla costituzione montagnarda dello stesso anno e infine dalla costituzione borghese-conservatrice del 1795. Quattro atti assai diversi fra loro: frutto non dello stesso potere costituente (giacchè la prima fu opera dell'Assemblea Nazionale e le altre della Convenzione) ed espressione di diversi momenti della evoluzione storica della società francese. E' utile pertanto l'esaminare le loro principali disposizioni in funzione di alcuni concetti-cardini.

I - IL POTERE COSTITUENTE

Nel *Contratto Sociale* Rousseau aveva affermato con chiarezza la natura e l'origine popolare del potere costituente. Ma i rappresentanti del 1789, prima per difetto dei loro stessi *Cahiers* poi per diffidenza verso le oscure forze sociali che si erano rivelate nelle giornate di Ottobre, stesero un velo sugli aspetti più democratici di questa dottrina e, nel mentre sancivano il principio dell'assoluta sovranità della nazione, ne legavano rigidamente l'espressione della forma rappresentativa. Quella che essi prospettano è una soluzione più montesquieuiana che rousseauiana. Il rappresentante *Démeunier* fu nel dibattito il portavoce di Rousseau: « Dichiaro che se la maggioranza della Nazione volesse un governo repubblicano, essa avrebbe il diritto di stabilirlo; ma l'Assemblea Nazionale, pur non contestando in linea di principio questo diritto e affermando in un articolo speciale il principio che « l'Assemblea Nazionale costituente dichiara che la Nazione ha il diritto

imprescrittibile di cambiare la propria Costituzione », non solo limita la portata pratica di questo articolo aggiungendo « e tuttavia, considerando che è più conforme all'interesse nazionale di usare solamente con i mezzi presi nella Costituzione stessa, del diritto di riformare gli articoli, i cui inconvenienti la esperienza avesse fatto sentire, decreta che vi si procederà mediante un'Assemblea di Revisione », ma col non fissare nessuna procedura per un cambiamento totale, veniva a rendere priva di qualunque conseguenza costituzionale la prima dichiarazione. Non veniva lasciata altra scelta al popolo francese che l'intangibilità della costituzione o la rivoluzione! Né la stessa riforma parziale di essa era resa agevole e facile: ben tre legislature dovevano esser concordi nel richiederla; in tal caso essa sarebbe stata operata dalla quarta legislatura, con l'aggiunta di 249 membri destinati a separarsi non appena compiuto il lavoro di revisione costituzionale; il popolo non vi aveva alcuna partecipazione, non avendo nè diritto di iniziativa nè di sanzione finale.

Ben diversamente agì la Convenzione nel 1793: la spinta verso sinistra realizzatasi con il decreto di sospensione del potere monarchico (10 agosto 1792) aveva causato un'accettazione dei principii rousseauiani, uno dei quali, per l'appunto, era quello che un popolo tanto più è libero quanto meno si lascia rappresentare. Impossibile dunque limitare l'atto fondamentale di uno Stato, quello costituente, allo schema puramente rappresentativo. Le elezioni alla Convenzione, del resto, si erano svolte sulla piattaforma non solo dell'abolizione della monarchia ma, in molte assemblee, su quella di una ratifica popolare delle leggi costituzionali. Espressamente lo prescissero ai proprii eletti i dipartimenti dell'Aisne, dell'Eure-et-Loir e di Parigi e questo principio fu sancito dalla stessa Convenzione che nella sua prima seduta pubblica — quella del 21 settembre 1792 — decretò « che non può esservi costituzione se non quella che è accettata dal popolo ». Tanto il progetto girondino che la costituzione montagnarda accolsero questo principio, affermando il diritto d'iniziativa popolare col dare ad ogni cittadino la possibilità di mettere in moto le assemblee primarie e di far

votare una legge o una modifica costituzionale e il diritto di sanzione definitiva dell'atto costituzionale.

Quando finito il Terrore e rientrata la rivoluzione nel suo alveo borghese, la Convenzione elaborò la sua ultima costituzione, quella dell'anno III (1795), anch'essa fu sottoposta alla ratifica popolare. Tuttavia, il particolare stato d'animo con cui il costituente del 1795 affrontò la redazione di questa nuova costituzione, è ben significato dalle parole del suo relatore, il Boissy d'Anglas: « Abbiamo consumato sei secoli in sei anni. Che questa esperienza così costosa non sia perduta per voi »: in funzione di questa preoccupazione, il diritto d'iniziativa per la revisione parziale della costituzione (il testo ignora la revisione totale) è affidato unicamente al Consiglio degli Anziani e l'esecuzione di essa, dopo il parere favorevole del Corpo legislativo riaffermato ben tre volte per un periodo di nove anni, affidata ad una *Assemblée de Revisione*, ben distinta dal comune potere legislativo e priva del tutto di esso.

II - IL RAPPORTO DEI POTERI

Due tesi ben diverse si dipartivano dall'insegnamento del Montesquieu e del Rousseau: a cardine della prima, era il principio della separazione e dell'equilibrio dei poteri, a cardine della seconda, l'indivisibilità della sovranità popolare. Nella sua decrittiva tipologica, il Montesquieu finiva col vedere il problema politico-costituzionale come un sapiente dosaggio di pesi e contropesi; il Rousseau, invece, giungeva al nocciolo del problema filosofico dello Stato e accentuava il momento dell'unità dei poteri.

I rivoluzionari francesi provarono ambedue le esperienze. Nel triennio 1789-1791 è la visione montesquiana che domina anzitutto. Già nell'agosto 1789 essa è implicitamente sancita nell'art. 16 della *Dichiarazione dei diritti*: « La società in cui non sia assicurata la garanzia dei diritti, e non sia determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione » e non vi fu voce all'Assemblea o nella pubblicistica del tempo che negasse questo principio. Così, nella costituzione del 1791 ven-

ne posta una netta distinzione dei tre poteri: il legislativo, affidato ad un'unica camera di nomina popolare, l'esecutivo, in mano alla Corona e sottratto ad ogni influenza popolare (i ministri non potevano essere scelti nell'Assemblea e questa non poteva obbligare il Re a licenziarli), il giudiziario, che veniva distinto dall'esecutivo in quanto al Re spettava solo l'istituzione del giudice, pura formalità, giacchè egli non poteva rifiutarla all'eletto delle assemblee popolari. Partecipava, sì, il Re al potere legislativo, in quanto la costituzione gli riservava il diritto di veto sospensivo, destinato a cessare « quando le due legislature che seguiranno a quella che avrà presentato il decreto avranno successivamente ripresentato lo stesso decreto negli stessi termini »; ma, a parte il fatto della viva opposizione che esso incontrò in molti costituenti (Sieyès lo presentò come una *lettre de cachet* lanciata contro la nazione), si tenga presente che la coscienza giuridica francese del tempo non era giunta a distinguere la sanzione, atto del potere legislativo, dalla promulgazione, attributo proprio del potere esecutivo. Tale distinzione fu fatta solo nella costituzione dell'anno VII (1799) e se ne perse subito la coscienza, fino alle leggi costituzionali del 1875. Non si spinse tuttavia il sistema dei pesi e contropesi fino a scindere il Corpo legislativo in due Camere: questo sistema, proposto da Mounier e da Lally de Tollendal a nome del Comitato di Costituzione, venne respinto per diffidenza verso una Camera alta di nomina regia.

Ben altro è invece il principio che dominerà il potere costituente del 1793. Relatore del progetto girondino di costituzione, il Condorcet, l'ultimo superstite illuminista, invocherà il 15 febbraio 1793 contro il sistema della separazione e dell'equilibrio dei poteri l'esperienza di tutti i paesi, che ha « provato o che le macchine complicate si spezzano con la loro stessa azione, o che a fianco del sistema che presentava la legge se ne formava un altro fondato sull'intrigo, sulla corruzione, sull'indifferenza », fino al punto da suscitare due costituzioni ben distinte, « l'una legale pubblica, ma esistente solo nel libro della legge; l'altra, segreta ma reale, frutto di reale, frutto di una convenzione tacita fra i poteri stabiliti ». L'esperienza inglese veniva dal Condorcet respinta: « Queste

costituzioni fondate sull'equilibrio dei poteri suppongono e causano l'esistenza di due partiti, e uno dei primi bisogni della Repubblica francese è di non conoscerne nessuno».

Il 2 giugno i Girondini sono cacciati dalla Convenzione e posti sotto accusa: non per questo scompare il principio dell'unità proposto dal Condorcet. Il nuovo relatore montagnardo, l'*Hérault de Séchelles*, lo pone a base del nuovo progetto costituzionale: la costituzione che ne deriva pone esplicitamente la fonte di ogni potere nel popolo. L'azione di questo si esplicherà in duplice modo: come azione di « *istituzione* », giacchè è dal suo voto che trae origine il Corpo legislativo e — mercè una ulteriore scelta da parte del potere legislativo — il potere esecutivo, e come azione di « *controllo* », giacchè ogni legge votata dal Corpo legislativo ritorna al popolo per la sanzione definitiva. Lo spirito del *Contratto sociale* ha definitivamente superato l'*Esprit des lois*: quel *referendum* popolare, cui già nel 1791 accennavano i Cordiglieri, era ora attuato; però non avrebbe ottenuto il collaudo della prova pratica. La costituzione ultra-democratica del 1793, infatti, non venne mai applicata e si lasciò campo libero al « governo rivoluzionario »: scomparso questo, dopo la fine del Terrore e a seguito delle giornate di germinale, essa fu sostituita dalla censitaria costituzione del 1795.

Nella redazione di questa, una voce ostile verso la ripresa del vecchio principio dell'equilibrio dei poteri si levò e fu quella del veterano *Sieyès*, il quale, inseguendo il suo vago sogno di metafisicheria costituzionale, con immagini già adoperate dal Franklin, parlò di due « *cavalli attaccati alla stessa vettura, che si vuol obbligare a tirare in senso contrario; essi resteranno fermi, malgrado i loro colpi di collare e il loro scalpitare, se il cocchiere reale non sale in cassetta per metterli d'accordo; ma noi non vogliamo cocchiere reale* »; ma tanto il paese quanto la Convenzione reclamarono un ritorno ai principii della costituzione del 1791. I principii dell'unità e della sovranità popolare furono quanto più possibile diminuiti e al loro posto subentrò la tripartizione dei poteri. Anzi si andò più lontano: contro l'opinione di De-

leyre affermante che « le due camere sono un semenzaio di aristocrazia, la peggiore delle tirannie, giacchè quella di parecchi pesa duecento volte di più di quella di un solo », si accolse per la prima volta nella storia costituzionale francese il sistema bicamerale per il potere legislativo e, per impedire un eccessivo potere dell'esecutivo, nonostante una vigorosa corrente con alla testa il Lanjuinais, il Durand-Mailane, il Lesage ed altri che sostenevano il sistema presidenziale dell'America, si decise il carattere collegiale di questo, creando un direttorio di cinque membri.

III - SUFFRAGIO POPOLARE

Il suffragio al quale era ricorsa la monarchia per la convocazione degli Stati Generali era stato larghissimo, quasi universale: oltre i nobili e il clero (per l'ordine della nobiltà parteciparono anche le donne in possesso di feudi) ci parteciparono « tutti gli abitanti componenti il Terzo Stato, nati Francesi o naturalizzati, in età di 25 anni, domiciliati e compresi nel ruolo delle imposte » (art. 25 del regolamento del 24-1-1789). La coscienza del tempo era però ben lontana dall'idea del suffragio universale: riusciva inconcepibile la partecipazione delle donne (l'unica voce femminista del tempo fu quella del Condorcet, ispiratore del movimento di *M.me Aelders*) e dei domestici salariati. Quest'ultima esclusione cadde solo con la costituzione del 1793 la quale, sia nella forma di progetto girondino, sia nella definitiva redazione montagnarda, abolì ogni distinzione censitaria e riconobbe i diritti politici a tutti i francesi maschi. Ne rimasero sempre escluse le donne, non ostante l'ardente difesa di *Romme* e di *Guyomar* che si richiamavano alla Dichiarazione dei diritti. Ma, nonostante questa parentesi universalista del 1793, la volontà di quasi tutti i rivoluzionari francesi fu orientata decisamente verso l'accettazione del principio censitario. Se ne fece assertore per il primo nel 1789 il *Sieyès*, il quale introdusse la nota distinzione in cittadini attivi, dotati di diritti politici, e in cittadini passivi, forniti semplicemente di diritti civili, e sostenne che « tutti gli abitanti di un paese devono godersi dei diritti di cittadino passivo; tutti hanno

diritto alla protezione della loro persona, della loro proprietà, della loro libertà, ecc... Tutti possono godere dei vantaggi della società; ma quelli soli che contribuiscono all'istituto pubblico sono come i veri azionisti della grande impresa sociale. Essi soli sono i veri cittadini attivi, i veri membri dell'associazione». Il timore espresso da Desmeuniers all'Assemblea Nazionale che, ammettendo nella « cité » tutti i cittadini senza alcun requisito censitario, « si ammetterebbero i mendicanti alle assemblee primarie, che non era possibile pensare che essi fossero al riparo dalla corruzione » dominò tanto il potere costituente del 1789-91 quanto quello del 1795. Così, il primo fissò il requisito di tre giornate di lavoro (il prezzo di una giornata di lavoro fu fissato sulla base della giornata agricola e oscillò fra i 10 e i 20 soldi) per partecipare alle assemblee primarie, di 10 giornate per le assemblee elettorali e per essere eleggibile fu richiesto il pagamento di un contributo pari a un marco di argento (54 franchi-oro). Quest'ultimo requisito fu abolito nella revisione costituzionale del 1791, per dar luogo però ad un ulteriore inasprimento del requisito censitario per gli elettori di secondo grado, che fu portato da 10 giornate di lavoro a 200. A queste disposizioni del 1791 — con la modifica però che non venne tassativamente precisato l'ammontare del requisito censitario per i cittadini delle assemblee primarie — ritornò infine il potere costituente del 1795 e, per bocca di Lanjuinais, trovò la definitiva giustificazione ideologica nella tesi che i diritti politici non sono un diritto propriamente detto bensì solo una funzione che l'elettore deve assolvere.



IL MOVIMENTO COSTITUENTE IN FRANCIA NEL SECOLO XIX *

I

Con la costituzione dell'anno III (1795) il ciclo rivoluzionario vero e proprio si chiudeva. Non per questo cessava per la Francia il susseguirsi delle più varie e discordanti esperienze costituenti e costituzionali. Le insufficienze degli organismi politici previsti dalla costituzione del '95, l'esaurirsi delle energie rivoluzionarie spossate dalla eccessiva tensione degli anni precedenti, il fallimento della politica religiosa direttoriale e le necessità militari favorivano il sorgere di un forte potere personale, che troverà la sua incarnazione in Napoleone Bonaparte: col colpo di Stato di brumaio dell'anno VIII, la costituzione dell'anno V era apertamente violata prima e abrogata dopo, e con l'istituzione di un consolato provvisorio veniva posto il primo gradino al sorgere della sua potenza, le cui grandi tappe saranno la costituzione dell'anno XII, il quale ultimo darà a Napoleone il titolo d'Imperatore. Tre atti adunque costituiscono, sotto il profilo giuridico-costituente, l'ossatura dell'età napoleonica e

* Sul movimento costituente francese nel secolo XIX, si leggano: ACHILLE CORONA: *Le Costituzioni francesi della Restaurazione e del '48*; RICCARDO ORESTANO: *La Costituente francese del 1875*; ARMANDO SAIITA: *La Costituzione francese del 1875* (i primi due nella collana di *Studi storici* e l'ultimo nella collana *Testi e documenti costituzionali* promosse dal Ministero per la Costituente).

di essi variamente si può giudicare. Sotto un certo aspetto, la loro importanza è minima, in quanto non derivano da un regolare potere costituente (la stessa costituzione dell'anno VIII che, per essere la prima, era quella in cui maggiore era il bisogno di salvare le forme, fu l'opera, personale dello stesso Napoleone e di un comitato ristretto di appena tre membri che impose il proprio progetto privato alle due sezioni legislative incaricate di redigere la nuova costituzione) e più che veri atti giuridici sono schemi per mascherare il reale potere che sempre più si accentrava nelle mani del Bonaparte (il Senato conservatore della costituzione dell'anno VIII avrebbe dovuto essere il garante della costituzionalità delle leggi, ma ciò era annullato dalla stessa origine dittatoriale che stava alla base di esse: i suoi membri infatti erano scelti da due protagonisti del colpo di Stato (*Siéyès e Roger Ducos* e dal secondo e terzo console). Sotto un altro aspetto, però, questi atti costituzionali sono della massima importanza per i nuovi schemi costituenti che introducono, di natura non più teorico-ideologica bensì pratica.

Questo passaggio dalla ideologia alla pratica è ben visibile confrontando le teorie del *Siéyès* e la costituzione dell'anno VIII. Nel 1795, il *Siéyès* alla Convenzione aveva esposto tutto un piano di costituzione, che però non avrebbe in quella occasione lasciato alcuna traccia. In esso il veterano della Rivoluzione, dopo aver criticato il sistema dell'equilibrio, vuole realizzare quello del concorso dei poteri e cerca di attuarlo con la creazione di quattro istituti: 1. un *Giuri costituzionale*, che deve giudicare intorno ad ogni attentato alla costituzione; 2. un *Tribunato*, perchè le domande del popolo risuonino alle orecchie del legislatore; 3. un *Governo*, che vegli al bisogno del popolo e a quello dell'esecuzione della legge; 4. una *legislatura*, che giudichi sulle proposte del Tribunato e del Governo. Con questo sistema il *Siéyès* crede di poter realizzare quella che è la vera base della garanzia sociale: la divisione nell'unità, e di render possibile il duplice movimento dell'azione politica, consistente in un'azione ascendente e in un'azione discendente. « *Con la prima il popolo nomina mediatamente e immediatamente le sue diverse rappresentanze,*

dalla seconda derivano tutti gli atti attraverso i quali i suoi diversi rappresentanti si adoperano a formare o a servire la legge. Il punto di partenza di questo movimento politico sono le assemblee primarie; il punto di arrivo è il popolo che raccoglie i benefici della legge». Le linee generali di questo schema vengono trovate nella costituzione dell'anno VIII: vi era in essa un Tribunato di 100 membri, che discuteva i progetti di legge, ne votava l'adozione o il rigetto, inviava degli oratori per esporre e difendere questi «voti» davanti al Corpo legislativo; ivi era anche un Corpo legislativo composto di 300 membri, che decideva a scrutinio segreto e senza alcuna discussione; il Governo era accentrato nelle mani di tre consoli, il cui carattere collegiale era però annullato dalla preminenza del Primo Console; il posto del giurì costituzionale era tenuto dal Senato conservatore, di 60 membri, che eleggeva i legislatori, i tribuni, i consoli e altri funzionari e manteneva o annullava gli altri che gli venissero deferiti per incostituzionalità. Ma lo spirito che animava questo meccanismo era ben diverso da quello del primiero progetto del Siéyès: il Senato decideva in segreto, il Corpo legislativo non poteva discutere i progetti di legge ma solo accettarli o respingerli in blocco, il secondo e il terzo console nella maggior parte degli atti avevano voto puramente consultivo, il principio proclamato dal Siéyès della «fiducia» alla base dell'organizzazione politica era di fatto annientato perchè le complicate liste di fiducia sarebbero state fatte solo l'anno successivo alla entrata in vigore della costituzione, ossia dopo il primo insediamento dittatoriale dei vari membri dei poteri, talchè dei due termini previsti dal Siéyès «fiducia» e «potere» restava solo il secondo e questo accentrato nelle mani di un solo uomo: del Primo Console.

Fino al plebiscito che ratificò il colpo di Stato del 18 brumaio, non tutte le voci costituenti di tono democratico tacquero. Il *Monitore* del 19 frimaio pubblicava tutto un piano di costituzione democratica da parte dell'ex-montagnardo *Barère*. Di fronte allo pseudodemocraticismo demagogico di tutte le dittature incipienti, si cercò abilmente di correre ai ripari con una difesa del censitarismo dell'anno III

e Jarry-Mancy in un noto opuscolo si sforzò di far prevalere il principio che la borghesia proprietaria doveva essa sola governare. Di « democrazia dei proprietari » parlava il *Dialogo fra un patricia e un deputato* apparso anch'esso sul *Monitore*. Daunou, pur servendosi dei nuovi nomi di Consolato, Tribunato, ecc., si limitava a proporre una semplice democratizzazione della costituzione dell'anno III. Lo stesso Siéyès andava moltiplicando, avvertito del pericolo che l'ambizione del collega presentava, la richiesta di garanzie. In un primo progetto, a fulcro dell'organizzazione politica poneva un *grande elettore* il quale però — chiariva il Siéyès — non è nè un despota nè un re: ha solo il diritto di nomina, in base alle liste di fiducia, e di revoca di tutti i funzionari e legislatori, ma non governa e il Senato conservatore può in qualunque momento renderlo privo di pericolo con l'assorbirlo nel proprio seno. Di fronte all'apposizione sdegnosa di Bonaparte, che paragonava la posizione del grande elettore a quella di un « porco all'ingrasso », il Siéyès in un secondo progetto affidò il governo a due consoli, uno della pace e l'altro della guerra: veniva così tolto a Bonaparte il potere politico.

E' noto che la volontà di Napoleone prevalse. I principii basilari e le caratteristiche più notevoli cui diè luogo la costituzione del 1799 furono:

1) Affermazione del suffragio universale, ma negazione della sovranità popolare: giacchè le norme pratiche di questo suffragio erano tali da renderlo privo di qualunque efficacia e di qualunque realtà politica. Del resto, il popolo si limitava a semplici liste di fiducia. Ben presto a questo annichilimento della sovranità popolare Napoleone troverà il suo schema ideologico: nell'indirizzo al Senato per la sua nomina ad imperatore, scriverà: « *La sovranità risiede nel popolo francese nel senso che tutto, senza eccezione, deve essere fatto per il suo interesse, per il suo onore e per la sua gloria* ».

2) L'organizzazione dei poteri era basata — in linea ideale — su questa gerarchia: 1) Senato; 2) Tribunato; 3) Corpo legislativo; 4) Consoli; 5) Consiglio di Stato. Tutta-

via, la realtà del potere risiedeva nel primo console e l'organo che in parte rendeva possibile ciò e in parte lo favoriva era il Consiglio di Stato. Ad esso l'atto costituzionale riservava appena due articoli, il 52 e il 53: « *Sotto la direzione dei consoli, un consiglio di Stato è incaricato di redigere i progetti di legge e i regolamenti d'amministrazione pubblica, e di risolvere le difficoltà che sorgono in materia amministrativa* » e « *Fra i membri del Consiglio di Stato sono sempre presi gli oratori incaricati di portare la parola a nome del Governo davanti al Corpo legislativo...* »; ma spettando esclusivamente a questo organo la autorizzazione di perseguire giudiziariamente i funzionari e di « *sviluppare il senso delle leggi* » su richiesta dei consoli, ne risultava che il Consiglio di Stato aveva un'autorità grandissima ed era nei vari ingranaggi costituzionali la *longa manus* del Primo Console.

3) Mancanza di una delimitazione e di un'organizzazione amministrativa, limitandosi la costituzione a dire soltanto nel suo primo articolo che il « *territorio europeo è diviso in dipartimenti e circondari comunali* ». Si lasciava così al comune potere legislativo il compito di fissare questa organizzazione e ciò fu fatto con l'accentratrice e antidemocratica legge del 28 piovoso dell'anno VIII, che ricostituì i distretti, spezzò il nerbo alla vita comunale e, attraverso la figura del prefetto, fece risorgere le funzioni dell'antico intendente.

4) Appello plebiscitario al popolo. Già, per vincere la resistenza del *Siéyès* e del *Daunou*, Napoleone aveva minacciato di presentare lui un testo costituzionale al popolo per l'approvazione; l'art. 95 della costituzione sancisce ora: « *La presente Costituzione sarà poi presentata all'accettazione del popolo francese* ». Non è più però il referendum richiesto negli anni precedenti dai Cordiglieri, dai Girondini, dalla Montagna, il referendum sancito dal decreto del 21 settembre 1792 e dalle costituzioni del '93. Esso infatti non viene più attuato attraverso le assemblee primarie, che avrebbero discusso l'atto loro presentato, bensì attraverso il voto dei singoli cittadini ridotto alla semplice espressione di un sì o di un no. E' il plebiscito, così, che per la prima volta s'introduceva in Francia ed è esatto, non solo sotto il profilo

storico ma anche sotto quello giuridico-costituente, l'appellativo di *Repubblica plebiscitaria* dato dallo storico Aulard a questo periodo (1799-1804).

E un plebiscito viene pure a ratificare la proposta fatta dal Consiglio di Stato nel 1802 di affidare a Napoleone il consolato a vita. Non mancarono, è ovvio, richiami alla sovranità popolare; ma del conto effettivo che il Primo Console faceva di questa volontà nazionale è chiara prova il fatto che, estendendo l'ambito del quesito posto al popolo, Napoleone si arrogò il potere costituente facendo emanare dal Senato conservatore — da semplice corte costituzionale divenuto potere costituente — il senatoconsulto organico dell'anno X, che è una vera nuova costituzione e che non fu presentata alla ratifica popolare. In esso, se l'impalcatura dello Stato resta sempre quella dell'anno VIII, il suo meccanismo è però capovolto. Scompaiono le liste di fiducia e di ciò l'ufficiale *Monitore* dava una giustificazione che è già *in nuce* tutta la teoria dell'Impero plebiscitario: « *legare le grandi autorità dello Stato alla massa della Nazione, dalla quale deriva necessariamente ogni autorità naturale* »; la gerarchia dei poteri risulta così modificata: 1) Consoli; 2) Senato; 3) Consiglio di Stato; 4) Corpo legislativo; 5) Tribunale in sezioni: alla fine, nel 1807, questo organo viene soppresso. L'accentramento dei poteri in mano di Napoleone si fa sempre più forte: il senatoconsulto del 30 agosto 1802 ribadisce la dipendenza del Senato dai Consoli, quello del 14 nivoso XI istituisce le senatorie, la cui assegnazione spetta al Primo Console, e quello del 20 dicembre 1803 sancisce che il presidente del Corpo legislativo è scelto dal Primo Console. Ancora un passo innanzi e un nuovo plebiscito proclamerà Napoleone imperatore. La costituzione del 25 floreale XII (18 maggio 1804) ne aveva già regolato l'impalcatura giuridica.

Al presunto potere costituente del Senato, affermato dai testi napoleonici, si riallaccia, alla caduta di Napoleone, il proclama dello zar Alessandro, il quale al momento dell'ingresso delle truppe coalizzate a Parigi (31 marzo 1814) affermò a nome anche degli altri sovrani: « *Essi riconosceran-*

no e garantiranno la Costituzione che la Nazione francese si darà. Invitano il Senato a designare un Governo provvisorio, che possa provvedere ai bisogni dell'amministrazione e preparare la Costituzione, che converrà al popolo francese». E' noto che la promessa dello zar non fu rispettata da Luigi XVIII; ma, forte di questa assicurazione, il Senato su impulso del Talleyrand costituì il primo aprile un Governo provvisorio e diede incarico ad una commissione senatoriale di cinque membri (*Lebrun, Barbé-Marbois, Destutt de Tracy, Emmercy, Lambrechts*) di elaborare la nuova costituzione. Redatta in 29 articoli, essa veniva presentata al Senato e da questo accettata ad unanimità il 6 aprile; l'indomani lo fu dal Corpo legislativo.

Tale nuovo atto rappresenta nella storia costituente francese una radicale novità, associando esso insieme sovranità nazionale, monarchia e aristocrazia ereditaria e inaugurando il parlamentarismo. Con esso veniva compiuta la restaurazione borbonica, ma Luigi XVIII è solo il delegato del popolo che liberamente lo chiama al trono dei suoi avi (articolo 2 « *Il popolo francese chiama liberamente al trono di Francia Luigi Stanislao Saverio di Francia, fratello dell'ultimo Re, e dopo di lui gli altri membri della casa di Borbone nell'ordine antico* ») e vengono conservate le conquiste della rivoluzione. L'iniziativa delle leggi appartiene al Senato e al Corpo legislativo: questo proviene dai collegi elettorali (art. 9), quello a carattere ereditario è di nomina regia (vi sono però senatori di diritto e con esclusivo possesso delle precedenti senatorie i membri del Senato imperiale); il Re — al quale spetta in proprio il potere esecutivo e la sanzione — può invitare le due Camere ad occuparsi di quanto giudica conveniente e sciogliere il Corpo legislativo, il quale deve essere ricostituito al più tardi entro due mesi (art. 10). I ministri, che possono essere presi nel Senato e nel Corpo legislativo (art. 14), sono responsabili di ogni attentato alle leggi, alla libertà pubblica e individuale e ai diritti dei cittadini (art. 21).

La disposizione dell'art. 6 che riservava agli ex-senatori imperiali le dotazioni precedenti svalutò grandemente agli occhi

della nazione l'atto costituzionale, il quale cadde definitivamente nel nulla in seguito alla dichiarazione fatta il 2 maggio a Saint-Ouen dal nuovo Re. Comunque, più che i principii fissati in astratto dal Senato, interessa il travaglio di quelle settimane dei migliori spiriti francesi sul problema costituzionale. In certo senso può dirsi che si ripresentino tutte le varie posizioni ideologiche che si presentarono negli anni 1788-89. Non mancava la voce realista di un *Barruel*, che riteneva tutte le costituzioni opera dell'inferno salvo l'antica alla quale nemmeno il Re poteva attentare, nè quella puramente costituzionale che, come il *Grégoire*, rimproverava alla costituzione senatoriale di essere poco liberale. Assai notevole era poi la voce di *Benjamin Constant* il quale scindeva nettamente il potere regio dal potere esecutivo e chiedeva che il governo e le due Camere venissero mantenuti in equilibrio da una forza neutra, ossia dal potere regio: « *I tre poteri sono tre forze che devono cooperare ognuna nella sua parte, al movimento generale; ma quando queste forze esorbitando dai loro limiti si urtano, s'incrociano e s'intralciano, occorre una forza nuova, in qualche modo, che li rimette al loro posto* ».

II

Il consolidarsi della posizione dei Borboni tolse ogni forza al tentativo costituzionale del Senato. Pur avendo a fianco una parvenza di commissione parlamentare, tre commissarii regii redassero in tutta fretta, dal 31 maggio al 4 giugno 1814, il nuovo atto costituzionale, la famosa *Carta octroyée* di Luigi XVIII. Era essa un'esplicita negazione dell'esistenza di un potere costituente nella nazione e una semplice modificazione che il Sovrano liberamente faceva del suo potere: dirà infatti il Preambolo: « *Una carta costituzionale era richiesta dall'attuale stato del regno; noi l'abbiamo promessa e la pubblichiamo. Abbiamo considerato che, benchè l'autorità tutta intiera risiedesse in Francia nella persona del Re, i nostri predecessori*

non avevano avuto esitazione a modificarne l'esercizio, a seconda della diversità dei tempi; così i comuni hanno dovuto il loro affrancamento a Luigi il Grosso, la conferma e l'estensione dei loro diritti a San Luigi e a Filippo il Bello; l'ordine giudiziario è stato stabilito e sviluppato dalle leggi di Luigi XI, di Enrico II e di Carlo IX; e infine Luigi XIV ha regolato quasi tutte le parti dell'amministrazione pubblica con varie ordinanze la cui saggezza non era ancora sorpassata da nulla ».

In armonia a tale principio Luigi XVIII, pur ricordando il suo obbligo nell'interesse stesso del popolo di mantenere e conservare i diritti e le prerogative della corona, decideva di modificare il proprio potere nel senso di istituire una Camera dei Pari, di nomina regia (il Re può nominarli indistintamente a vita o renderli ereditari), e una Camera dei deputati, i cui membri saranno eletti per cinque anni (con rinnovo annuo di un quinto) dai collegi elettorali. Queste due camere sono *parte essenziale* del potere legislativo ma non lo esauriscono, giacchè di esso non solo è parte essenziale anche il Re ma solo a quest'ultimo spetta la sanzione e l'iniziativa legislativa. Unica concessione alle Camere quella dell'art. 19: « *Le Camere hanno la facoltà di supplicare il Re di proporre una legge su un qualsivoglia oggetto e d'indicare ciò che sembra loro conveniente che la legge contenga* ». La scelta dei ministri spetta esclusivamente al Re, che può sceglierli anche fra i pari e i deputati: la Camera dei deputati può in caso di tradimento e di concussione accusarli e il giudizio spetterà a quella dei Pari. Il potere lasciato agli eletti del popolo, come si vede, è assai limitato, ma ancor di più avrebbe dovuto esserlo nel primitivo progetto di Luigi XVIII e dei suoi consiglieri: l'art. 19 fu infatti introdotto in un secondo tempo per l'opposizione di *Garrat* e di altri all'esclusivo diritto regio dell'iniziativa legislativa e, oltre a ciò, il primitivo progetto proponeva che i membri della Camera dei deputati venissero scelti dal Re sulla lista doppia presentata dai collegi elettorali. Fu solo l'energica opposizione di *Boissy d'Anglas*, affermando che così si sarebbe avuto non più un sistema rappresentativo bensì un sistema di

commissioni reali, a indurre il relatore a recedere da questa pretesa.

A poco meno di un anno, tuttavia, dalla concessione di questa Carta, la Francia doveva conoscere un nuovo esperimento costituzionale: *l'atto addizionale alle costituzioni imperiali* emanato il 22 aprile 1815 da Napoleone dopo il suo ritorno dall'isola d'Elba e che, com'è noto, fu l'opera di *Benjamin Constant*. Tale atto fu l'opera di un duplice inganno: dell'illusione del grande teorico del liberalismo francese di poter convertire l'Imperatore al principio della libertà e della necessità di Napoleone di presentarsi con un volto nuovo. Era il modello inglese che Constant voleva introdurre, ma non riuscì a spuntare l'opposizione di Napoleone su un punto capitale: quello di non far considerare il nuovo atto come un semplice atto addizionale ma come una costituzione nuova che abrogasse le precedenti. Napoleone fu irremovibile: a suo dire, l'atto del 1815 doveva beneficiare dei ricordi di gloria e di successo degli undici anni precedenti. Nè permise una discussione di esso nell'Assemblea: il testo apparve sul *Monitore* del 22 aprile senza che avesse subito alcun pubblico dibattito. Anche su un altro punto Napoleone fu nettamente ostile: quello della ereditarietà della paria, ma prevalse alla fine l'opposto parere del Constant. Sicchè, l'atto addizionale sanciva l'esercizio del potere legislativo da parte dell'Imperatore e delle due Camere. Al primo spettava la proposta della legge: le Camere avevano solo la facoltà d'invitare il Governo a fare una proposta di legge e di proporre degli emendamenti non vincolanti. La Camera dei Pari è di nomina imperiale ed è ereditaria; quella dei rappresentanti (629 membri) è eletta dal popolo per 5 anni, mercè il suffragio indiretto (assemblee cantonali e collegi elettorali di circondario e di dipartimento). Interessante era l'art. 33: « *L'industria e la proprietà manifatturiera e commerciale avranno una rappresentanza speciale. L'elezione dei rappresentanti commerciali e manifatturieri sarà fatta dal collegio elettorale di dipartimento, e dalle camere consultive riunite* ». L'atto addizionale sanciva inoltre la responsabilità ministeriale.

La notizia della sconfitta di Waterloo causò un'iniziativa

rivoluzionaria della Camera dei deputati. Il vecchio schema del Senato potere costituente era ormai definitivamente tramontato e la Camera dei deputati, costituendosi in Assemblée Costituente, diede mandato ad una commissione di nove membri di preparare il nuovo progetto costituzionale. Qualcuno propose un ritorno alle origini della Rivoluzione: *Gamon*, un veterano delle prime assemblee, propose fra l'altro di ritornare indietro di 25 anni, alla costituzione del 1791 « con leggere modificazioni di cui l'esperienza ha mostrato la necessità, cominciando ad esempio dalla divisione del potere legislativo in due Camere ». Il 29 la Commissione presenta il suo progetto in 103 articoli: esso si basava soprattutto sulla *Carta del 1814* e sull'*Atto addizionale*. Da quest'ultimo, ad es., veniva presa l'ereditarietà della paria e la parte data nella Camera dei rappresentanti all'industria e al commercio; dalla *Carta* l'abolizione della confisca. Istituiva questo nuovo progetto costituzionale un governo monarchico-rappresentativo, composto dal Re, da una Camera dei Pari e da una Camera dei rappresentanti. Il potere esecutivo appartiene al Re, sotto la responsabilità ministeriale, quello legislativo a tutti e tre gli organi, ad ognuno dei quali spetta indifferentemente l'iniziativa legislativa. Le dichiarazioni di guerra e i trattati di pace sono presentati all'approvazione delle Camere e (art. 51) « ogni membro può, in tempo di guerra, enunciare e portare al governo il suo voto per la pace ». La paria è ereditaria e di nomina regia: il numero è illimitato: « Ad ogni titolo di pari sarà connessa una rendita basata sulle proprietà immobiliari che saranno libere di ogni ipoteca, inalienabili e trasmissibili con e come il titolo » (articolo 57). Il suffragio per l'elezione dei deputati è universale e il Presidente della Camera dei deputati è scelto dalla Camera stessa.

In tutto il progetto vi è una intonazione assai più liberale rispetto ai due modelli tenuti presenti dai redattori: l'art. 1 sancisce fra l'altro l'uguaglianza dei diritti non solo civili ma politici, l'art. 31 dà alla Camera dei deputati il diritto d'inchiesta sui comandanti militari, l'art. 90 garantisce l'indipendenza dell'Università dalla Chiesa, quella indipendenza

che l'ordinanza del 27 febbraio 1821 doveva distruggere.

Di questo progetto tuttavia fu votato solo il testo della *Dichiarazione dei diritti*, il quale però non era contemplato dalla commissione ma fu introdotto il 4 luglio solo per suggestione del Garat. Il rientro di Luigi XVIII impedì di continuare nel lavoro costituzionale: con l'ordinanza del 13 luglio 1815 il Re pareva avocasse a sé il ruolo di rivedere la Carta del 1814, ma la successiva ordinanza del 5 settembre annullava ogni precedente promessa.

La mancata attuazione della promessa dell'ordinanza 13 luglio 1815 racchiudeva in sé il germe di una futura rivoluzione. Infatti, alla prima aperta violazione della Carta sperata con le quattro ordinanze del Polignac, immediata fu la reazione del popolo parigino e le tre giornate del luglio 1830 venivano a riaprire ancora una volta il problema costituente.

Su questo piano, tuttavia, gli avvenimenti del 30 venivano a presentare due caratteri ben particolari: anzitutto, la rivoluzione si era svolta al grido non di cambiare la Carta, bensì di difenderla; in secondo luogo la natura di essa, di essere cioè semplicemente *octroyée*, faceva sì che, pur essendosi mosso il popolo a sua difesa, questo semplice fatto ne cambiava radicalmente la natura, rendendola da semplice concessione patto fondamentale della nazione. Ciò da un lato veniva a sbarrare la strada alle voci costituenti più avanzate, come quel gruppo sansimoniano che con a capo il *Bazard* accarezzò l'idea di proclamare la dittatura provvisoria nelle mani di Lafayette e quei repubblicani che il 30 luglio portarono all'*Hôtel de Ville* un indirizzo per l'elezione di una Costituente; dall'altro rendeva possibile — spostando la fonte della validità della Carta dal Re alla Nazione — un limitato revisionismo di essa. Il problema veniva così a limitarsi entro il quadro di una monarchia costituzionale e l'antitesi veniva a porsi fra un mantenimento puro e semplice della Carta del 1814, tesi che di fatto non fu difesa da nessuno, e una sua riforma parziale. Su questo problema s'inseriva poi l'altro non meno delicato e importante dell'origine della nuova investitura nella persona di Luigi Filippo: legittimità o delega popolare del potere sovrano? Della prima

tesi il portavoce più insigne fu il Guizot: « Portati dalla violenza a rompere violentemente col ramo maggiore della nostra casa reale, ci appellavamo al ramo cadetto... Noi non sceglievamo un Re, trattavamo con un principe che trovavamo accanto al trono ». Ma ad essa si contrapponeva la tesi del Dupin: « Il duca d'Orléans non è stato scelto nella casa reale come successore dei suoi avi, nè come chiamato in virtù di un diritto che gli fosse proprio. Se la sua nascita è stata per lui un felice accidente, essa non è stata la sorgente di un diritto: è stato scelto non come Borbone, ma sebbene Borbone ». L'antitesi di queste due tesi si presentava intiera nell'affrontare il problema da parte della Camera della dichiarazione di decadenza di Carlo X, fra la formula del Guizot e del duca di Broglie che dichiarava la vacanza del trono come un fatto e non come un diritto e la formula del Bérard che investiva la questione stessa del diritto e presentava la nomina di Luigi Filippo, come effetto della sovranità popolare. I sostenitori di quest'ultima tesi non riconoscevano pertanto buona l'abdicazione di Carlo X: come si esprimeva alla Camera il Mauguin, « il principio di legittimità, introdotto soltanto sotto Luigi XIV, era un principio di usurpazione, e se voi fate ricorso alla storia, vedrete che il diritto di elezione fu sempre un diritto nazionale... Questo diritto era inerente alla nostra nazione; ci apparteneva: ora se ne è fatto uso. La guerra ha pronunziato, la vittoria ha dichiarato la decadenza. L'atto di abdicazione è nullo ».

Prevalse una soluzione intermedia: si permise la registrazione dell'atto di abdicazione di Carlo X, ma il rapporto della commissione parlamentare si pronunziava per la vacanza del trono non solo come fatto ma anche come diritto e la soppressione del *Preambolo* della *Carta del 1814* era un riconoscimento dei diritti della nazione.

La struttura giuridico-politica della *Carta del '14* passa quasi per intero nella nuova costituzione: il prepotere della corona, il sistema bicamerale, ecc. In generale gli emendamenti e le proposte intese ad allargare in modo notevole il ristretto liberalismo della *Carta* non ebbero successo: così la proposta del deputato *Sapey* di sottoporre alla ratifica della

Camera i trattati di pace, di alleanza e di commercio è respinta; invano *Villemain* si sforza di far abbassare l'età per l'eleggibilità a deputato a 25 anni. Le uniche modifiche essenziali apportate alla vecchia Carta furono che l'art. 14 della Carta di Luigi XVIII: « *Il Re è il capo supremo dello Stato, comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio, provvede alle nomine per tutti gli impieghi dell'amministrazione pubblica, fa i regolamenti e le ordinanze necessarie per l'esecuzione delle leggi e la sicurezza dello Stato* » — l'articolo cioè che aveva autorizzato le ordinanze del Polignac e di cui la Commissione parlamentare diceva: « *Si ostentava di vedersi la sede di una dittatura la cui potenza di azione poteva elevarsi al di sopra di tutte le leggi* » — venne nella sua disposizione finale così modificato: « *fa i regolamenti e le ordinanze necessarie per l'esecuzione delle leggi, senza poter mai nè sospendere le leggi stesse, nè dispensare dalla loro esecuzione* ». L'art. 16 — « *Il Re propone la legge* » — divenne nella nuova Carta l'art. 15: « *La proposta delle leggi appartiene al Re, alla Camera dei pari e alla Camera dei deputati* ». Le sedute della Camera dei Pari da segrete che erano divengono pubbliche e la nomina dei presidenti dei collegi elettorali e del presidente della Camera dei deputati spettava non più al Re bensì rispettivamente agli elettori e alla Camera stessa. Un'altra disposizione che contraddistingueva le due Camere era che quella di Luigi XVIII dava un carattere costituzionale al requisito censitario per i diritti elettorali laddove quella del 1830 demandava quest'argomento alla normale attività legislativa.

Alle poche modifiche costituzionali fanno poi riscontro gli art. 68 e 69 della nuova costituzione, dei quali il primo rimandava alla sessione del 1831 l'esame dell'art. 23, che sanciva l'esistenza della Camera dei Pari, e il secondo prometteva un'ampia attività legislativa intorno al giurì, alla responsabilità ministeriale, alla guardia nazionale, all'organizzazione amministrativa, ecc.

Nell'art. 68 trova radice la strana anomalia della Carta del 1830, di essere stata cioè preparata e redatta dalla Ca-

mera dei deputati e da questa presentata all'approvazione del principe-luogotenente senza un pregiudiziale esame da parte dell'altro organo legislativo, la Camera dei Pari. Gli è che proprio questa seconda Camera era in discussione. I repubblicani, se avevano rinunciato alla pregiudiziale costituzionale, non erano però disposti a deflettere dalla loro ostilità alla ereditarietà della paria. Larghi strati della popolazione parigina condividevano questa ostilità: una petizione presentata in quei giorni alla Camera dei deputati dalla società Amici del Popolo esprimeva fra l'altro una netta ostilità ad « una Camera aristocratica la cui istituzione è in opposizione diretta coi sentimenti e i principii che hanno messo alla nazione le armi in mano ». E il deputato Pétou si faceva espressione di questi sentimenti popolari parlando di « sacrificare in olocausto sull'altare della patria » il principio dell'ereditarietà dei Pari. Ben ridotto era tuttavia il campo che la Commissione parlamentare proponeva di concedere a questa riforma: solo la facoltà illimitata che aveva il Re di nominare dei Pari; ma nel testo costituzionale questa limitazione scompariva e intanto con le elezioni politiche il paese prendeva posizione in senso ostile alla ereditarietà. Così nell'agosto 1831 si ebbero alla Camera due diversi progetti di legge: quello governativo, che concedeva solo al Re la nomina dei Pari, in numero illimitato e a vita, e quello del *de Salvette* che chiedeva che la Camera dei Pari, cambiato il nome in Senato, non fosse più ereditaria e che i suoi membri (amovibili in caso di morte civile, di accettazione di una funzione pubblica o di un impiego salariato) venissero nominati solo per un terzo dal Re, gli altri invece dai colleggi elettorali. La commissione parlamentare incaricata di esaminare i due progetti accettò quello governativo, modificandolo però nel senso che il Re poteva scegliere i Pari *solo* fra certe determinate categorie di cittadini. Così il Pari non era più solo l'uomo del Re, esso era ad un tempo l'uomo della sua posizione sociale e della designazione reale. A schiacciante maggioranza la Camera votò il progetto governativo così modificato, nonostante la famosa perorazione in favore dell'ereditarietà del teorico più illustre del dottrinarismo francese, il

Royer-Collard. Sopprimendo l'ereditarietà della paria — aveva detto il Royer-Collard — si distrugge non solo la paria, ma si opera la dissoluzione dello stesso Governo e forse dell'ordine sociale. Conservatorismo a parte, la disposizione legislativa del 1831 era comunque un primo notevole passo alla vittoria dei principii repubblicani e nel 1848 il sistema bicamerale scomparirà, insieme al principio monarchico, di fronte all'onnipotenza degli eletti del popolo.

III

Un esame particolareggiato merita la Costituzione francese del 1848, la quale per lo scrupolo giuridico e la cultura dei suoi redattori è — ad esaminarla da un punto di vista puramente giuridico-costituzionale — il testo meglio elaborato della lunga serie degli atti costituzionali francesi. I difetti, che ne dovevano rendere assai breve l'esistenza, erano dovuti infatti ad un altro ordine di cause: a cause di natura essenzialmente politica.

Assolvendo uno dei due compiti assuntisi col proclama del 24 febbraio 1848 (*organizzare la vittoria nazionale e ottenere dalla nazione la ratifica della forma repubblicana*), il Governo Provvisorio il 5 marzo indiceva la consultazione popolare col decreto elettorale, i cui articoli principali fissavano:

Art. 1. — *Le assemblee elettorali di cantone sono convocate per il 9 aprile prossimo per eleggere i rappresentanti del popolo all'Assemblea nazionale che deve decretare la Costituzione.*

Art. 2. — *L'elezione avrà per base la popolazione.*

Art. 3. — *Il numero totale dei rappresentanti del popolo sarà di novecento, compresi l'Algeria e le colonie francesi.*

Art. 5. — *Il suffragio sarà universale.*

Art. 6. — *Sono elettori tutti i francesi in età di 21 anno, che risiedono nel comune da 6 mesi...*

Art. 7. — *Sono eleggibili tutti i francesi in età di 25 anni...*

Fin'ora gli avvenimenti si erano svolti in funzione dell'iniziativa di Parigi; ora il fulcro di essi si spostava e passava all'intera nazione, la quale se accettò la soppressione della monarchia orleanista tuttavia si guardò bene dal lasciarsi rimorchiare dagli elementi più accesi della capitale e sbarrò decisamente la strada ad ogni evoluzione in senso socialista delle premesse poste il 24 febbraio, mercè l'invio all'Assemblea nazionale di una fortissima maggioranza moderata ed anche conservatrice. Invano — è noto — Parigi cercò il 15 maggio e con la cruenta lotta del giugno 1848 di riprendere l'iniziativa: la repressione del *Cavaignac*, sorretta dalle forze conservatrici dei dipartimenti, provvedeva subito a riportare la repubblica nel suo alveo borghese e moderato.

Sotto il profilo costituente, la volontà moderata dell'Assemblea si manifesta già chiara nella composizione della Commissione incaricata di preparare il nuovo progetto costituzionale e i cui membri furono scelti nelle sedute del 17 e 18 maggio. Infatti, in essa vi era appena un operaio, il *Corbon*, e solo due rappresentanti della Montagna, il *Lamennais* e il *Considerant*; tutti gli altri erano o repubblicani moderati della tendenza del *National* (*Marrast*, *Dornès*, *Vaulabelle*, *Cormenin*, *Martin*) o ancora più moderati come il *Tourret*, il *Woirhaye* e il pastore protestante *Coquerel*. Ma vi era anche un ex-funzionario di Luigi Filippo, il *Dupin*, e un ex-ministro, il *Vivien*. *Tocqueville*, *Beaumont*, *Odillon Barrot*, *Pagès de l'Ariège*, poi, se erano stati avversari e oppositori di Luigi Filippo, non potevano tuttavia esser considerati come dei convinti repubblicani.

La Commissione iniziò i suoi lavori il 22 maggio, ma già l'indomani *Lamennais* dimissionava: questi, infatti, aveva aperto la discussione denunciando i mali della centralizzazione amministrativa e proponendo di cominciare l'opera costituzionale con un regolamento sullo stato dei comuni; in ciò il *Lamennais* trovò consenzienti il *Tocqueville* e il *Barrot*, ma l'opposizione degli altri membri, e soprattutto del *Vivien* e del *Marrast*, fu così viva che si dovette accantona-

re il progetto. I punti che maggiormente divisero e appassionarono la Commissione furono, naturalmente, quei due che costituiscono i punti nevralgici della costituzione del 1848, e cioè il sistema unicamerale del potere legislativo e l'elezione del Presidente della Repubblica. Circa il primo punto, due tesi erano in contrasto: quella propugnata dal *Tocqueville* e dal *Barrot* di una doppia camera e quella unicamerale, che in seno alla Commissione fu soprattutto difesa da *Dupin* e da *Dufaure*. Il problema era tuttavia ben più ampio che una semplice scelta fra una sola o due camere: esso in fondo celava il ben più difficile problema di decidere se seguire nell'organizzazione dei poteri politici il sistema dell'equilibrio dei poteri o quello di accentrare la somma dei poteri in un organo unico. La questione era stata tuttavia già risolta dalla volontà popolare che senza alcuna possibilità di equivoco si era pronunziata per l'unicità della Camera: alla votazione solo tre membri della Commissione votarono a favore della doppia camera. Circa la figura del titolare del potere esecutivo, la Commissione fu unanime nello scartare l'esempio della prima repubblica francese, che avrebbe suggerito di affidare il potere esecutivo a un organo collegiale; ma non fu altrettanto concorde circa il modo di elezione dell'unico titolare: il *Cormenin* propose di far eleggere il Presidente della Repubblica direttamente dal popolo, a maggioranza relativa e con un minimo di 2.000.000 di voti, il *Marrast* invece di farlo eleggere dall'Assemblea. L'accordo tuttavia si fece ben presto intorno all'articolo proposto dal *Cormenin*; senonchè un avvenimento imprevisto e inaspettato — la quadruplicazione dell'Assemblea nazionale di Luigi Napoleone — fece rimettere in discussione l'articolo. Ma la maggioranza della Commissione persistette nel suo voto iniziale e respinse un emendamento proposto dal *Tocqueville* che faceva eleggere il Presidente non direttamente dal popolo, bensì da delegati eletti dal popolo. Si cercò di ovviare ad ogni pericolo — anche questa volta su proposta del *Tocqueville* — sostituendo la maggioranza assoluta alla maggioranza relativa e sancendo l'elezione da parte dell'Assemblea nel caso che al pri-

mo turno non si fosse avuta la maggioranza assoluta. *Beaumont* e *Tocqueville* fecero poi accettare il principio della non rieleggibilità del Presidente.

Il testo della Commissione fu presentato all'Assemblea dal *Marast*: esso conteneva anche una *Dichiarazione dei doveri e dei diritti*, la quale fu però in un secondo tempo ritirata e sostituita da un semplice *Preambolo* in otto articoli.

In seno all'Assemblea questo *Preambolo* suscitò col suo articolo VIII un aspro dibattito: il testo proposto dalla Commissione diceva: « *La Repubblica deve proteggere il cittadino nella sua persona, nella sua famiglia, nella sua religione, nella sua proprietà, nel suo lavoro e mettere alla portata di ognuno l'istruzione indispensabile a tutti gli uomini; essa deve l'assistenza dei cittadini bisognosi, sia procurando loro del lavoro nei limiti delle sue risorse, sia dando, in mancanza della famiglia, i mezzi di esistere a coloro che non sono in condizioni di lavorare* ». In un primo tempo la Commissione aveva compreso nel testo anche il *diritto al lavoro*, ma le gravi ripercussioni sull'ordine politico della faccenda degli *ateliers nationaux* avevano indotto la Commissione a sopprimere prontamente questo inciso. Ma ora (11 settembre) di questo diritto al lavoro si fece assertore innanzi alla Assemblea *Mathieu de la Drome*, che propose il seguente emendamento: « *La Repubblica deve proteggere il cittadino nella sua persona, nella sua famiglia, nella sua religione e nella sua proprietà. Essa riconosce i diritti di tutti i cittadini all'istruzione, al lavoro e all'assistenza* ». Il *Mathieu* aveva cura di svuotare tale sua enunciazione da ogni serio contenuto socialista, mettendo in risalto la diversità della sua redazione da quella del primo progetto della Commissione: « *Infatti, nel primo progetto di Costituzione, lo Stato garantisce il lavoro. Questa garanzia aveva sollevato molte obiezioni, delle obiezioni serie, devo riconoscerlo. Si diceva: se lo Stato garantisce il lavoro, lo Stato sarà obbligato a darlo; lo Stato sarà dunque obbligato a farsi industriale, fabbricante, manifatturiere, commerciante; come l'industria privata potrà lottare contro l'industria dello Stato? Non è evidente che questa via ci condurrebbe o al sistema egiziano o al si-*

stema poco diverso stabilito dai Gesuiti nel Paraguay? Questa obbiezione, lo ripeto, era seria, ed io ero stato il primo a comprenderne l'importanza nel mio ufficio. Ciò che io propongo dunque all'Assemblea non è la garanzia dell'esercizio del diritto al lavoro, è semplicemente il riconoscimento esplicito del diritto al lavoro». Ciò non ostante la maggioranza moderata dell'Assemblea insorse contro l'emendamento. Dall'11 al 15 settembre si protrasse la discussione: se Crémieux, Armand, Ledru-Rollin, Considerant difesero l'emendamento Mathieu e Lamartine, riecheggiando la famosa apostrofe di Danton, chiudeva la sua orazione esclamando: « Del cuore, cittadini! del cuore! e sempre del cuore per il popolo! e il popolo darà il suo a voi e alla Repubblica! »; Dufaure, Tocqueville, Marcel Barthe, Thiers, Duvergier de Hauranne e molti altri furono nettamente ostili. Non è piccola — sostiene il Tocqueville — la differenza che il Mathieu vorrebbe annullare fra il suo emendamento e la prima redazione della Commissione: il primo porta al socialismo, la seconda alla carità pubblica e « la rivoluzione di febbraio deve essere cristiana e democratica; ma essa non deve essere socialista ». Con 596 voti contro 187 l'Assemblea respingeva il principio del diritto al lavoro e, accogliendo un emendamento di Dufaure, redigeva questo nuovo testo dell'art. VIII: « La Repubblica deve proteggere il cittadino nella persona, la famiglia, la religione, la proprietà, il lavoro e mettere alla portata di ognuno l'istruzione indispensabile a tutti gli uomini; deve con un'assistenza fraterna, assicurare l'esistenza dei cittadini bisognosi, sia procurando loro del lavoro nei limiti delle sue risorse, sia dando, in mancanza della famiglia, dei sussidi a coloro che non sono in condizioni di lavorare ».

L'art. 1 della costituzione definiva la sovranità, sancendo: « La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini francesi. E' inalienabile e imprescrittibile. Nessun individuo, nessuna frazione del popolo può attribuirsi l'esercizio ».

Il capitolo II era dedicato ai diritti dei cittadini garantiti dalla costituzione: in esso soprattutto notevoli erano gli articoli 7, 8 e 9:

Art. 7. — Ognuno professa liberamente la sua religione, e riceve dallo Stato, per l'esercizio del suo culto, un'eguale protezione. I ministri, sia dei culti attualmente riconosciuti dalla legge, sia di quelli che venissero riconosciuti in avvenire, hanno il diritto di ricevere uno stipendio dallo Stato.

Art. 8. — I cittadini hanno il diritto di associarsi, di riunirsi pacificamente senza armi, di rivolgere petizioni, di manifestare i loro pensieri per via della stampa o diversamente. L'esercizio di questi diritti trova i suoi limiti unici nei diritti o nella libertà degli altri e nella sicurezza pubblica. La stampa non può, in nessun caso, essere sottoposta alla censura.

Art. 9. — L'insegnamento è libero. La libertà d'insegnamento si esercita secondo le condizioni di capacità e di moralità determinate dalle leggi, e sotto la sorveglianza dello Stato. Questa sorveglianza si estende a tutti gli istituti di educazione e d'insegnamento, senza nessuna eccezione.

Quest'ultimo articolo fu votato solo dopo un tempestoso dibattito. Il testo della Commissione era il seguente: « La libertà d'insegnamento si esercita sotto la garanzia delle leggi e la sorveglianza dello Stato. Questa sorveglianza si estende a tutti gli istituti d'insegnamento e di educazione senza nessuna eccezione » ma il Montalembert lo trovava pericoloso per la libertà d'insegnamento, e voleva che tale principio venisse introdotto nell'art. 8, giacchè « quando lo Stato fa intervenire la mano del suo governo e la ferula dei suoi pedagoghi fra me e mio figlio egli viola la mia libertà nel suo asilo più sacro e commette verso di me la più colpevole delle usurpazioni ». Aspra fu la reazione dell'Assemblea di fronte a questo attacco; per opera però di Jules Simon, di Falloux e di Parisis — preoccupati di non creare di fronte al pericolo socialista un dissenso insanabile — tutti gli emendamenti furono ritirati e nell'art. 9 ci si limitò a dichiarare libero l'insegnamento, senza più ampi sviluppi. Com'è noto, da questo semplice accenno doveva poi uscire la legge del 15 marzo 1850 o legge Falloux, che pose la scuola francese in mano al clero.

I capitoli III, IV, V e VIII furono dedicati all'organizzazione dei poteri pubblici. Gli art. 18 — « Tutti i poteri

pubblici, qualunque essi siano, emanano dal popolo. Non possono essere delegati ereditariamente» — e 19 — «La separazione dei poteri è la prima condizione di un governo libero» — cercavano di riunire insieme la dottrina della separazione dei poteri propria della costituzione del 1789 e di quella del 1795 con quella dell'unità del potere della costituzione del 1793.

Ecco gli articoli principali riguardo al potere legislativo:

Art. 20. — *Il Popolo francese delega il potere legislativo ad una Assemblea unica.*

Art. 21. — *Il numero totale dei rappresentanti del popolo sarà di 750, compresi i rappresentanti dell'Algeria e delle colonie francesi.*

Art. 22. — *Questo numero sarà aumentato a 900 per le assemblee che saranno chiamate a rivedere la Costituzione.*

Art. 23. — *L'elezione ha per base la popolazione.*

Art. 24. — *Il suffragio è diretto e universale. Lo scrutinio è segreto.*

Art. 25. — *Sono elettori, senza condizione di censo, tutti i francesi in età di ventun anno, e che godono dei loro diritti civili e politici.*

Art. 26. — *Sono eleggibili, senza condizione di domicilio, tutti gli elettori in età di venticinque anni.*

Art. 28. — *Ogni funzione pubblica retribuita è incompatibile con il mandato di rappresentante del popolo...*

Art. 30. — *L'elezione dei rappresentanti si farà per dipartimento e a scrutinio di lista...*

Art. 31. — *L'Assemblea nazionale è eletta per tre anni, e si rinnova integralmente. Al più tardi quarantacinque giorni prima della fine della legislatura, una legge determina l'epoca delle nuove elezioni. Se nessuna legge è intervenuta nel termine fissato dal paragrafo precedente, gli elettori si riuniscono di pieno diritto il trentesimo giorno che precede la fine della legislatura. La nuova Assemblea è*

convocata di pieno diritto per l'indomani del giorno in cui finisce il mandato dell'Assemblea precedente.

Art. 39. — *Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, l'Assemblea può formarsi in comitato segreto, sulla domanda del numero di rappresentanti fissato dal regolamento. Ogni rappresentante ha il diritto d'iniziativa parlamentare; l'eserciterà secondo le forme determinate dal regolamento.*

Art. 41. — *Ogni progetto di legge, salvo i casi di urgenza, sarà votato definitivamente solo dopo tre deliberazioni, a intervalli che non possono essere minori di cinque giorni.*

Di questi articoli, naturalmente, il più discusso fu l'articolo 20: ben 15 emendamenti furono proposti: i leaders delle due tesi opposte furono *Duvergier de Hauranne* e *Lamartine*. Il primo era l'autore dell'emendamento più radicale: « *Il popolo francese delega il potere legislativo a due Assemblee, delle quali l'una prende il nome di Camera dei rappresentanti, e l'altra quello di Consiglio degli Anziani* » e lo difese con un lungo e serrato discorso, ove i motivi pratici si uniscono incessantemente ai motivi teorici. Per l'oratore, l'interesse stesso della Repubblica richiede la divisione delle due Camere, giacchè, essendo l'essenza stessa della Repubblica la mobilità e la precipitazione « *dobiamo metterci in guardia soprattutto contro la precipitazione e la mobilità* ». Creando una seconda Camera « *rinovantesi per metà* » e che « *si distingue dalla prima per il numero e la durata* » non solo s'introduce a garanzia di riflessione e lentezza nella deliberazione delle leggi qualcosa di ben più positivo della semplice misura delle tre deliberazioni, ma si dà alla voce della tradizione un organo. A riprova di ciò, il *Duvergier de Hauranne* si richiama alle Costituzioni inglese e americana, alla decisione della Convenzione dell'anno III e alla scienza politica, la quale « *consiste nell'organizzare un sistema di freni, di contrappesi, che, senza intralciare il potere dirigente, lo moderano, lo trattengano sulla china e gli impediscano di precipitarvi* ». Ben altra tesi sostenne il *Lamartine*: questi non riconosce buoni

gli esempi addotti dal Duvergier, giacchè la Costituzione, essendo la forma esteriore di un popolo, non è qualcosa di arbitrario e quindi in essa non si possono trapiantare gli istituti degli altri popoli. Lamartine non vuole soffermarsi sulle « *innumerevoli considerazioni che militerebbero in favore dell'unità del potere legislativo* », vuol servirsi solo di quel pensiero istintivo che avverte che dobbiamo armare la società « *di una Camera unica, dalla forza indomabile che la faccia trionfare di tutti gli attacchi di destra, di tutti gli attacchi di sinistra, di tutti quelli dall'alto, di tutti quelli dal basso, per arrivare alla fondazione della Repubblica, che secondo noi non è altro che la società personificata, la società difesa, la società amministrata in tutto quanto essa ha di giusto, di legittimo e di veramente popolare* ». Le condizioni storiche oggi vogliono una dittatura: che razza di dittatura sarebbe quella che venisse affidata a due Camere? Bisogna affidarla ad una Assemblea unica, « *che abbia nella stessa mano l'arma difensiva e la legge protettrice della patria minacciata fuori e dentro* »: solo così sarà possibile evitare che essa venga affidata ad un uomo, a un novello Monck o a un novello Bonaparte.

L'oratoria di Lamartine la vinse e con 520 voti contro 289 l'Assemblea respinse l'emendamento di Duvergier de Hauranne e successivamente adottò l'articolo 20.

Un animatissimo dibattito si ebbe all'Assemblea pure intorno al capo del potere esecutivo. Al riguardo, la Commissione era divisa e il relatore *Marrast* non lo nascose nel suo rapporto. Due questioni agitavano soprattutto l'Assemblea: l'essenza stessa della Presidenza della Repubblica e il mondo di elezione del Presidente. Contro il progetto della Convenzione infatti vi era un duplice ordine di obiezioni. Da un lato *Felix Pyat* e *Jules Grévy* cercano di giungere ad un vero e proprio governo di assemblea, sostenendo il primo che « *in una Repubblica non vi è più che un diritto, il diritto del popolo; che un Re, il popolo stesso, rappresentato da un'Assemblea eletta. Questa Assemblea deve dunque essere sovrana come il popolo che rappresenta* » e invece l'elezione di un Presidente verrebbe a toglierle que-

sta sovranità; e proponendo il secondò questo emendamento: « *Il capo del potere esecutivo è eletto dall'Assemblea; egli prende il titolo di Presidente del Consiglio dei Ministri. E' sempre revocabile. Nomina e revoca i ministri* »; dall'altro, Leblond propone il seguente emendamento: « *Il Presidente della Repubblica è nominato dall'Assemblea nazionale alla maggioranza dei suffragi* ». Aderendo all'emendamento Leblond, il De Parieu profetizzava l'inevitabile corsa verso il 2 dicembre: « *Quando un uomo verrà con il mandato di tutto un popolo, il mandato che non ha avuto nessun capo della Repubblica nelle Repubbliche europee moderne, il mandato che ha avuto Napoleone, quando ha voluto essere Imperatore... voi non volete che esso pesi sul potere legislativo! Credete voi che egli non sarà tentato di disobbedire, quando crederà che quanto voi volete non è conforme agli interessi del popolo che egli rappresenta?* ». Si trattava tuttavia di una causa persa: il ricordo delle giornate del giugno 1848 faceva sentire ai moderati e alla borghesia il bisogno di un potere forte e la oratoria del Lamartine travolse ogni dubbio e ogni scrupolo. Con 643 voti contro 158 fu respinto l'emendamento Grévy, con 602 voti contro 211 quello Leblond e con 627 voti contro 130 il 9 ottobre fu accettata dall'Assemblea la proposta della Commissione dell'elezione popolare a suffragio diretto e universale.

Restano, pertanto, così fissati gli articoli principali circa il potere esecutivo:

Art. 43. — *Il popolo francese delega il potere esecutivo a un cittadino che riceve il titolo di Presidente della Repubblica.*

Art. 44. — *Il Presidente deve essere nato francese, in età di almeno trenta anni, e non aver mai perso la qualità di francese.*

Art. 45. — *Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni, e non è rieleggibile che dopo un intervallo di quattro anni. Parimenti non possono essere eletti dopo di lui, nello stesso intervallo, nè il Vice-Presidente, nè al-*

cuno dei parenti o affini del Presidente fino al secondo grado incluso.

Art. 46. — L'elezione ha luogo di pieno diritto la seconda domenica del mese di maggio. Nel caso in cui, in seguito a decesso, dimissione od ogni altra causa, il Presidente venisse eletto in un'altra epoca, i suoi poteri spireranno la seconda domenica del mese di maggio del quarto anno che seguirà la sua elezione. Il Presidente è nominato a scrutinio segreto ed alla maggioranza assoluta dei votanti, dal suffragio diretto di tutti gli elettori dei dipartimenti francesi e dell'Algeria.

Art. 47. — I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi immediatamente all'Assemblea nazionale, che decide senza indugio sulla validità dell'elezione e proclama il Presidente della Repubblica. Se nessun candidato ha ottenuto più della metà dei suffragi espressi, e almeno due milioni di voti, l'Assemblea nazionale elegge il Presidente della Repubblica, alla maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, fra i cinque candidati eleggibili che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 48. — (Giuramento del Presidente innanzi all'Assemblea).

Art. 49. — Ha il diritto di far presentare dei progetti di legge all'Assemblea nazionale da parte dei ministri. Sorveglia ed assicura l'esecuzione delle leggi.

Art. 50. — Dispone della forza armata, senza poter mai comandarla personalmente.

Art. 51. — Non può cedere nessuna parte del territorio, nè sciogliere nè prorogare l'Assemblea nazionale, nè sospendere, in nessuna maniera, l'impero della Costituzione e delle leggi.

Art. 52. — Presenta ogni anno con un messaggio all'Assemblea nazionale l'esposizione dello stato generale degli affari della Repubblica.

Art. 53. — Negozia e ratifica i trattati. Nessun trattato è

definitivo se non dopo essere stato approvato dall'Assemblea nazionale.

Art. 54. — Ha il diritto di fare grazia, ma non può esercitare questo diritto che dopo aver sentito il parere del Consiglio di Stato. Le amnistie non possono essere accordate che da una legge. Il Presidente della Repubblica, i ministri, come tutte le altre persone condannate dall'alta Corte di giustizia, non possono essere graziati che dall'Assemblea nazionale.

Art. 55. — Egli veglia alla difesa dello Stato, ma non può intraprendere nessuna guerra senza l'assenso dell'Assemblea nazionale.

Art. 56. — Il Presidente della Repubblica promulga le leggi in nome del popolo francese.

Art. 58. — Nel termine fissato per la promulgazione, il Presidente della Repubblica può, con un messaggio motivato, chiedere una nuova deliberazione. L'Assemblea delibera: la sua risoluzione diviene definitiva; essa è trasmessa al Presidente della Repubblica. In questo caso, la promulgazione ha luogo nel termine fissato per le leggi di urgenza.

Art. 59. — In mancanza di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, nei termini determinati dagli articoli precedenti, vi sarà provveduto dal Presidente dell'Assemblea nazionale.

Art. 64. — Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca, in Consiglio dei ministri, gli agenti diplomatici, i comandanti in capo degli eserciti di terra e di mare, i prefetti, il comandante supremo delle guardie nazionali della Senna, i governatori dell'Algeria e delle colonie, i procuratori generali e altri funzionari di un ordine superiore...

Art. 67. — Gli atti del Presidente della Repubblica, esclusi quelli coi quali egli nomina e revoca i ministri, hanno effetto solo se essi sono controfirmati da un ministro.

Art. 68. — Il Presidente della Repubblica, i ministri, gli agenti e depositari dell'autorità pubblica sono responsabili,

ciascuno in ciò che lo riguarda, di tutti gli atti del Governo e dell'amministrazione. Ogni misura per la quale il Presidente della Repubblica dissolve l'Assemblea nazionale, la proroga o mette ostacolo all'esercizio del suo mandato, è un delitto di alto tradimento. Per questo solo fatto, il Presidente è decaduto dalle sue funzioni; i cittadini sono tenuti a rifiutargli obbedienza; il potere esecutivo passa di pieno diritto all'Assemblea nazionale. I giudici dell'alta Corte si riuniscono immediatamente...

Art. 69. — I ministri hanno ingresso nel seno dell'Assemblea nazionale; sono ascoltati tutte le volte che lo domandano, e possono farsi assistere da commissari nominati da un decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 70. — Vi è un Vice-Presidente della Repubblica nominato dall'Assemblea nazionale, sulla presentazione di tre candidati fatta dal Presidente entro il mese successivo alla sua elezione. Il Vice-Presidente presta lo stesso giuramento del Presidente. Il Vice-Presidente non potrà essere scelto fra i parenti e affini del Presidente fino al sesto grado incluso. In caso d'impedimento del Presidente, il Vice-Presidente lo sostituisce. Se la presidenza diviene vacante per decesso, dimissione del Presidente o altro, si procede entro il mese all'elezione di un Presidente.

Il terzo potere tradizionale dello Stato, quello giudiziario, era regolato dal capitolo VIII, che sanciva la gratuità della giustizia, il principio del giuri in materia criminale e per i delitti politici e di stampa e il cui art. 85 affermava: « I giudici di pace e i loro supplenti, i giudici di prima istanza e d'appello, i membri della Corte di cassazione e della Corte dei conti sono nominati dal Presidente della Repubblica, secondo un ordine di candidatura o secondo condizioni che saranno regolate da leggi organiche ».

Veniva creata pure un'alta Corte di giustizia, la cui materia è regolata soprattutto dagli articoli:

Art. 91. — Un'alta Corte di giustizia giudica, senza appello nè ricorso in cassazione, le accuse mosse dall'Assemblea nazionale contro il Presidente della Repubblica o i

ministri. Giudica parimenti tutte le persone prevenute di delitti, attentati o complotti contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, che l'Assemblea nazionale avrà rinviati davanti ad essa. Salvo il caso previsto dall'art. 68, essa non può essere riunita che in virtù di un decreto dell'Assemblea nazionale, che designa la città ove la Corte terrà le sue sedute.

Art. 92. — L'alta Corte è composta da cinque giudici e da trentasei giurati...

Art. 100. — Il Presidente della Repubblica è giudicabile solo dall'alta Corte di giustizia. Non può, ad eccezione del caso previsto dall'articolo 68, essere perseguito che sull'accusa pronunziata dall'Assemblea nazionale, e per colpe e delitti che saranno determinati dalla legge.

Un'importante funzione nella vita costituzionale della II Repubblica avrebbe dovuto avere il Consiglio di Stato, la cui materia è regolata dai seguenti articoli:

Art. 71. — Vi sarà un Consiglio di Stato, di cui il Vice-Presidente della Repubblica sarà di diritto Presidente.

Art. 72. — I membri di questo Consiglio sono nominati per sei anni dall'Assemblea nazionale. Sono rinnovati per metà, nei due primi mesi di ogni legislatura, a scrutinio segreto e alla maggioranza assoluta. Sono indefinitamente rieleggibili.

Art. 74. — I membri del Consiglio di Stato non possono essere revocati che dall'Assemblea, e sulla proposta del Presidente della Repubblica.

Art. 75. — Il Consiglio di Stato è consultato sui progetti di legge del Governo che, secondo la legge, dovranno essere sottoposti al suo esame preventivo, e sui progetti di iniziativa parlamentare che l'Assemblea gli avrà rinviati. Prepara i regolamenti di amministrazione pubblica; fa da solo quei regolamenti, nei cui riguardi l'Assemblea nazionale gli ha dato una delega speciale. Esercita, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, tutti i poteri di controllo e di sorveglianza che gli sono deferiti dalla legge. La legge regolerà le sue altre attribuzioni.

La precedente divisione territoriale e centralizzazione amministrativa viene mantenuta dalla Costituzione del '48. Accanto al rappresentante dell'autorità centrale, vi sono poi dei Consigli generali o municipali eletti dal popolo, ma subordinati al Presidente della Repubblica a norma dell'

Art. 80. — *I Consigli generali, i Consigli cantonali e i Consigli municipali possono essere sciolti dal Presidente della Repubblica, su parere del Consiglio di Stato. La legge fissa il termine entro il quale sarà proceduto alla rielezione.*

Ritornando alla forma repubblicana, dopo il lungo periodo imperiale e monarchico, non per questo il potere costituente del 1848 volle ricalcare le orme della Convenzione e presentare la nuova Costituzione all'accettazione popolare. In vano il 15 settembre alcuni deputati fecero delle proposte in questo senso e il 23 ottobre 1848 un esplicito emendamento di *Puységur* venne respinto a schiacciante maggioranza. In compenso, non fu resa difficile la possibilità di rivedere la Costituzione, con il voto dell'art. 11:

« Quando, nell'ultimo anno di una legislatura, l'Assemblea nazionale avrà emesso il voto che la costituzione sia modificata in tutto o in parte, si procederà a questa revisione nella seguente maniera: il voto espresso dall'Assemblea non sarà convertito in risoluzione definitiva che dopo tre deliberazioni consecutive, prese ciascuna a un mese d'intervallo e ai tre quarti dei suffragi espressi. Il numero dei votanti dovrà essere almeno di cinquecento. L'Assemblea di revisione non sarà nominata che per tre mesi. Non dovrà occuparsi che della revisione per la quale sarà stata convocata. Tuttavia, potrà, in caso di urgenza, provvedere alle necessità legislative ».

IV

I voti — 5.434.226 — che avevano affidato al principe *Napoleone Bonaparte* la presidenza della seconda Repubblica francese erano stati un plebiscito troppo forte per non suscitare il desiderio di violare l'art. 45 della Costituzione, il quale sanciva la non rieleggibilità del Presidente.

Di fronte alla minaccia sempre più viva di un colpo di stato bonapartista, vi fu un momento in cui parve che le preoccupazioni della corrente revisionista, la quale attraverso la abrogazione dell'art. 45 cercava di scongiurare il pericolo, dovessero trionfare. L'Assemblea, colta da cinque petizioni revisioniste, istituì nel maggio del 1851 una Commissione di 15 membri con tale incarico e l'8 luglio *Tocqueville* tenne all'Assemblea il suo rapporto favorevole alla revisione che è una condanna della Costituzione, alla cui redazione egli stesso aveva collaborato: « *Una Camera incaricata da sola di fare la legge, un uomo solo incaricato di presiedere all'applicazione di tutte le leggi e alla direzione di tutti gli affari, tutti e due eletti ugualmente, direttamente, dall'universalità di tutti i cittadini; l'Assemblea onnipotente nell'ambito della Costituzione, il Presidente obbligato ad obbedire entro lo stesso limite, ma che riceve dalla sua elezione una forza morale che permette d'immaginare la resistenza e rende la subordinazione malagevole, provvisto del resto di tutte le prerogative che possiede il capo dell'esercito in un paese in cui l'amministrazione pubblica, ovunque diffusa e ingerentesi in tutto, è stata fatta dalla Monarchia e per essa: questi due grandi poteri eguali nell'origine, ineguali nel diritto, condannati dalla legge all'imbarazzo, indirizzati in certo modo da essa ai sospetti, alle gelosie, alla lotta, obbligati tuttavia a vivere stretti l'uno con l'altro, in un eterno colloquio, senza un intermediario o un arbitro che possa conciliarli o contenerli, non sono queste le condizioni di un Governo regolare e forte* ».

Dal 14 al 19 luglio si svolsero i dibattiti all'Assemblea su questo rapporto. *Falloux*, *Berryer* sostennero la revisione totale e il ritorno alla Monarchia; *Michel de Bourges*, *Victor*

Hugo attaccarono i monarchici e, denunciando le ambizioni del Principe-presidente, combatterono la revisione. *Dufaure*, fidando nella lealtà del Presidente, combattè anch'egli la revisione. Il 19 la proposta di revisione fu respinta: nonostante i 446 voti favorevoli ad essa, non erano stati raggiunti i tre quarti di voti richiesti dall'art. 111. La sconfitta della corrente revisionista era dovuta, soprattutto, all'insorgere dei repubblicani di tutte le sfumature contro l'alleanza dei bonapartisti e dei legittimisti momentaneamente alleati.

Col rifiuto dell'Assemblea di rivedere la Costituzione, a Luigi Napoleone restava aperta solo la via del colpo di Stato e questa fu percorsa la notte dall'1 al 2 dicembre 1851. Col decreto affisso in quella notte e che scioglieva l'Assemblea e il Consiglio di Stato, la macchina repubblicana veniva fermata e nello stesso tempo in un proclama al popolo venivano poste le basi per una nuova Costituzione:

« ... Se invece voi avete ancora fiducia in me, datemi i mezzi per compiere la grande missione che ho da voi ricevuto.

Questa missione consiste nel chiudere l'era delle Rivoluzioni col soddisfare i bisogni legittimi del popolo e col proteggerlo contro i poteri sovversivi. Essa consiste soprattutto nel creare istituzioni che sopravvivano agli uomini e siano alla fine fondazioni sulle quali possa collocarsi qualcosa di durevole.

Persuaso che l'instabilità del potere, che la preponderanza di una sola Assemblea sono cause permanenti di agitazioni e di disordini, sottopongo ai vostri suffragi le seguenti fondamentali basi di una Costituzione che le Assemblee svilupperanno più tardi:

- 1 — *Un capo responsabile nominato per dieci anni;*
- 2 — *Dei ministri dipendenti unicamente dal potere esecutivo;*
- 3 — *Un Consiglio di Stato formato dagli uomini più distinti che prepari le leggi e sostenga la discussione innanzi al Corpo legislativo;*
- 4 — *Un corpo legislativo che discuta e voti le leggi, no-*

minato dal suffragio universale, senza scrutinio di lista che falsa l'elezione;

5 — Una seconda Assemblea formata da tutte le illustrazioni del paese, potere ponderatore, guardiano del patto fondamentale e delle libertà pubbliche.

Questo sistema, creato dal Primo Console all'inizio del secolo, ha già dato alla Francia il riposo e la sicurezza, e li garantirebbe ancora ad essa. Tale è la mia profonda convinzione. Se voi la condividete, dichiaratelo coi vostri suffragi. Se non ottengo la maggioranza dei voti, allora promuoverò la riunione di una nuova Assemblea e le rimetterò il mandato che ho ricevuto da voi ».

Era l'appello al popolo, e questi col plebiscito del 20-21 dicembre delega al Presidente l'autorità costituente. Questa si esplica nella Costituzione del 14 gennaio del 1852, la quale stabilisce circa la forma del governo della Repubblica quanto segue:

Art. 2 — Il governo della Repubblica francese è affidato per dieci anni al principe Luigi Napoleone Bonaparte, attuale Presidente della Repubblica.

Art. 3 — Il Presidente della Repubblica governa a mezzo dei ministri, del Consiglio di Stato, del Senato e del Corpo legislativo.

Art. 4 — Il potere legislativo viene esercitato collettivamente dal Presidente della Repubblica, dal Senato e dal Corpo legislativo.

Era un impero autoritario che così veniva fondato, anche se formalmente a ciò si giunse solo col senato-consulto del 7 novembre 1852: Il Presidente della Repubblica era responsabile solo davanti al popolo, al quale poteva sempre appellarsi (art. 5); aveva egli solo l'iniziativa delle leggi (art. 8); il diritto di emanare decreti; la sanzione e la promulgazione delle leggi; la più assoluta autorità sui ministri (art. 13); il diritto di consigliare il proprio successore (art. 17) e di proclamare lo stato di assedio (art. 12). Se il Corpo legislativo proviene dal suffragio universale, il Senato proviene dalla nomina del Presidente, il quale possiede nell'art. 22 il mezzo per cor-

rompere la volontà dei senatori: « *Le funzioni di senatore sono gratuite; tuttavia il Presidente della Repubblica potrà accordare a dei senatori, in ragione dei servizi prestati e della loro posizione economica, una dotazione personale...* ».

Questa prima Costituzione non dura intatta fino al 1870: essa viene di frequente rimaneggiata con dei senato-consulti, fino a cederè il 21 maggio 1870 completamente il posto ad una nuova Costituzione.

Ancora una volta si assiste a questo fenomeno: che, mentre il potere costituente indirizzato verso un sistema democratico ha cercato sempre in Francia di circondare le singole Costituzioni di una certa garanzia di stabilità e di rendere difficile un'eventuale revisione, ogni potere costituente indirizzato verso la dittatura ha cercato sempre di non esaurirsi in un unico atto ed ha lasciato la porta sempre aperta alle revisioni. Così l'art. 54 del senato-consulto del 16 termidoro anno X deferiva al Senato il potere costituente ed ora l'articolo 27 e soprattutto l'art. 31: « *Può parimenti proporre delle modifiche alla Costituzione. Se la proposta è adottata dal potere esecutivo, vi si provvede con un senato-consulto* », facevano lo stesso.

Di questo potere venne fatto largo uso, fino al punto di modificare ben tre volte il carattere fondamentale del regime. Difatti, dal 1852 al 1859 abbiamo l'impero autoritario, dal 1860 al 1869 — sia pure con qualche ondeggiamento — l'impero liberale e nel 1870 s'inizia l'esperimento di un impero parlamentare, stroncato però subito dalla sconfitta parlamentare.

Il progetto di questa nuova Costituzione fu presentato al Senato il 28 marzo in 7 articoli e le sue linee essenziali erano: il Senato divide con l'Imperatore e il Corpo legislativo il potere legislativo ed è armato del diritto di iniziativa tranne che in materia d'imposta; il numero dei senatori non di diritto può arrivare fino a due terzi del numero dei deputati e non più di venti all'anno possono essere nominati; soppressione del potere costituente del Senato; diritto esclusivo del popolo, su iniziativa dell'Imperatore, di modificare la Costituzione. Ma il Senato, anzichè aggiungere questo pro-

getto alle altre costituzioni, ne fece un tutto unico e lanciò — fra l'ostilità di notevoli rappresentanti della sinistra (Grévy, Gambetta, ecc.), che temevano un ritorno all'impero autoritario, e il favore dei bonapartisti — l'idea del plebiscito popolare come ratifica del senato-consulato. Ma, com'è stato scritto di recente da uno storico, « la guerra e la caduta del Secondo Impero interruppero l'esperimento, che avrebbe potuto svolgersi nel senso del costituzionalismo; c'era bensì, anche senza la guerra, il discredito e lo sgretolamento del regime, comprovanti una volta di più quanto sia difficile una evoluzione liberale, delle dittature ».

Col 1875 la Francia avrebbe avuto una nuova Costituzione, ma nel frattempo a Parigi era avvenuto un avvenimento di grande importanza, che, pur non avendo avuto alcuna evoluzione sul piano costituente, pure presenta spunti notevolissimi per una nuova impostazione del problema costituzionale. Si trattava, cioè, dell'insurrezione di Parigi del 18 marzo 1871 e dell'instaurazione della *Commune*. In alcuni documenti di questo periodo vi sono tutti i principii fondamentali per una nuova Costituzione, che la reazione armata dell'Assemblea di Bordeaux non permise venissero alla luce. Ecco, per esempio, questo programma-dichiarazione del 19 aprile 1871 della *Commune* al popolo francese:

« ... Anche questa volta, Parigi lavora e soffre per la Francia intera. Che domanda essa? »

Il riconoscimento e il consolidamento della Repubblica, sola forma di Governo compatibile coi diritti del popolo e lo sviluppo regolare e libero della società.

L'autonomia assoluta della Commune estesa a tutte le località della Francia e assicurante ad ognuna l'integralità dei suoi diritti e ad ogni Francese il pieno esercizio delle sue facoltà e delle sue attitudini, come uomo, cittadino e lavoratore.

L'autonomia della Commune avrà come limiti solo il diritto di autonomia, uguale per tutti gli altri comuni aderenti al contratto, la cui associazione deve assicurare l'Unità francese.

I diritti inerenti alla Commune sono: il voto del bilancio comunale, rendite e spese; il fissare e ripartire l'imposta; la direzione dei servizi locali; l'organizzazione della sua magistratura, della polizia interna e dell'insegnamento; l'amministrazione dei beni appartenenti alla Commune.

La scelta attraverso l'elezione o il concorso, con la responsabilità, e il diritto permanente di controllo e di revoca dei magistrati o funzionari comunali di ogni ordine. La garanzia assoluta della libertà individuale, della libertà di coscienza e la libertà di lavoro. L'intervento permanente dei cittadini negli affari comunali attraverso la libera manifestazione delle loro idee. L'organizzazione della difesa urbana e della Guardia nazionale, che elegge i suoi capi e veglia da sola al mantenimento dell'ordine nella città.

Parigi non vuole nient'altro a titolo di garanzie locali, a patto, ben inteso, di trovare nella grande amministrazione centrale, delegazione dei comuni federati, la realizzazione e la pratica dei medesimi principi.

L'Unità, quale ci è stata imposta fino a questi giorni dall'impero, dalla monarchia e dal parlamentarismo, non è che la centralizzazione dispotica, inintelligente, arbitraria o onerosa.

L'Unità politica, quale la vuole Parigi, è l'associazione di tutte le iniziative locali... ».

V

L'Assemblea Nazionale Costituente, che uscì dalle urne l'8 febbraio 1871 col compito di risolvere il nuovo problema costituente aperto dalla sconfitta di Sédan e dal crollo del III Impero, se da un lato si trovò a dover lottare quasi subito con l'insurrezione della *Commune* parigina, la quale, fedele alla rossa bandiera innalzata il 4 settembre per un istante su Palazzo Borbone, spingeva verso una repubblica sociale, dall'altro racchiudeva in se stessa cor-

renti così discordanti da venirsi a trovare in una condizione di quasi assoluta inattività verso il suo fondamentale problema.

Il Governo provvisorio, nominato dal popolo di Parigi alla notizia del disastro militare, aveva nel suo primo proclama al popolo istituito la Repubblica; ma non tutti i dipartimenti rurali della Francia avevano ratificato questa decisione; appena 180 repubblicani erano stati inviati all'Assemblea e per di più scissi fra la tendenza moderata e quella radicale. Di socialisti ne venne inviata appena una ventina. Di fronte a questo scarso numero, stavano 200 legittimisti puri, altrettanti fautori della monarchia orleanista, un manipolo di deputati incerti fra quest'ultima e la Repubblica e 30 bonapartisti. Simili scissioni facevano naturalmente sentire il loro contraccolpo anche sul piano costitutivo: mentre l'estrema destra negava valore definitivo ad ogni provvedimento costituzionale, restando essa ferma al piano del diritto ereditario, e in questa posizione negativa la tesi dei legittimisti puri veniva a coincidere con quella dei bonapartisti che, fedeli al carattere plebiscitario dell'Impero, volevano l'appello al popolo, i due principali gruppi dell'Assemblea, pur essendo d'accordo sull'origine parlamentare quasi subito con l'insurrezione della Commune parigina, fondamente nella soluzione, volendo i primi una monarchia costituzionale e i secondi una repubblica parlamentare, anche se i più la intendesero in senso conservatore e solo la minoranza in senso democratico.

Di fronte al neutralizzarsi vicendevole di tutte queste correnti, si impose il seguente atteggiamento dell'Assemblea: limitarsi ad un'organizzazione semplicemente provvisoria dei poteri statali, nonostante il carattere *ad personam* che ciò avrebbe dato ai provvedimenti costituzionali, e, una volta fatto ciò, cercare, quanto ai monarchici, di restare il più a lungo possibile nel provvisorio in attesa del possibile realizzarsi di condizioni tali da permettere un colpo di stato, e quanto repubblicani, e cercare di far restare i monarchici quanto più fosse possibile fedeli a quel provvisorio e lavorare ad una concentrazione dei vari gruppi in modo da tra-

sformare, attraverso una maggioranza parlamentare, il provvisorio in definitivo.

Dal 1871 al 1875, infatti, è il periodo dei regimi provvisori: quello organizzato dalla legge Rivet del 31 agosto 1871 che attribuisce al Thiers, fino allora «capo del potere esecutivo della Repubblica francese» il titolo di *Presidente della Repubblica francese* e che dà un abbozzo di sistema parlamentare in quanto, se dà al Presidente la possibilità d'intervenire nei dibattiti dell'Assemblea, ne sancisce anche la responsabilità; quello della legge del 20 novembre 1873 che istituì il *settennato* nella persona del maresciallo *Mac-Mahon*. Ancora un sistema provvisorio voleva istituire nel 1874 la *Commissione dei Trenta* con i progetti di legge del *de Ventavon* e del *Lefèvre-Portali*; ma il famoso *emendamento Wallon*, accettato con la maggioranza di un solo voto (353 voti contro 352), capovolgeva il 30 gennaio 1875 la situazione e si usciva finalmente dal provvisorio, dando l'avvio all'elaborazione di quegli schemi entro cui doveva rinsaldarsi la III Repubblica.

I due progetti presentati dalla Commissione non solo avrebbero voluto restare nel provvisorio (l'art. 1 del progetto da Ventavon recava infatti: «*Il maresciallo de Mac-Mahon, Presidente della Repubblica, continua ad esercitare con questo titolo il potere esecutivo del quale è investito con la legge del 20 novembre 1873*»), ma erano anche di stampo nettamente conservatore e tali da permettere una restaurazione monarchica. Al contrario della legge Rivet, si sanciva l'irresponsabilità del Mac Mahon: a questi veniva affidato tanto il diritto d'iniziativa per le revisioni costituzionali come quello di sciogliere direttamente la Camera dei deputati; se questa era eletta a suffragio universale, il Senato — che era il più forte appoggio del potere personale del maresciallo — sfuggiva del tutto al vaglio delle libere elezioni: costituito al massimo da 300 membri, alcuni di essi senatori di diritto (scelti naturalmente fra i gradi più alti e più conservatori dell'amministrazione statale), 150 erano nominati a vita dallo stesso Mac-Mahon e solo i restanti provenivano dal suffragio non popolare, bensì di un

un ristretto collegio elettorale a carattere censitario e burocratico.

La sostituzione all'art. 1 del progetto *de Ventavon* dell'emendamento *Wallon* (il futuro art. 2 della legge costituzionale del 25 febbraio 1875) e il successivo rafforzarsi della maggioranza repubblicana (tre giorni dopo, essa già saliva a 425 contro 243) fecero cadere nel nulla questi progetti monarchici, o meglio fecero subire loro tali modifiche da renderli completamente diversi.

Siamo sempre però ben lungi dal carattere democratico della Costituzione del 1848: la frase del *Thiers* « *La Repubblica sarà conservatrice o non sarà* » era divenuta l'anima dell'Assemblea di Versailles.

La Costituzione del 1875, a un esame puramente formale, ha un carattere ben diverso dalle precedenti: non è un unico atto, bensì il complesso di tre distinte leggi, ben lontane da ogni pregio di completezza, di organicità e di connessione. Sono esse la *legge relativa all'organizzazione dei poteri pubblici* del 25 febbraio 1875, la *legge relativa all'organizzazione del Senato* del 24 febbraio 1875 e la *legge costituzionale sui rapporti dei poteri pubblici* del 16 luglio 1875; a queste poi son da aggiungere le due leggi organiche del 30 novembre 1875 sull'elezione dei deputati e quella del 2 agosto 1875 sul Senato.

È un sistema bicamerale e parlamentare quello che la legge del 25 febbraio 1875 istituisce:

Art. 1. — *Il potere legislativo è esercitato da due assemblee: la Camera dei Deputati ed il Senato. La Camera dei Deputati è nominata dal suffragio universale, nelle condizioni determinate dalla legge...*

Art. 2. — *Il Presidente della Repubblica è eletto alla maggioranza assoluta dei suffragi dal Senato e dalla Camera dei Deputati riuniti in Assemblea nazionale. È nominato per sette anni. È rieleggibile.*

I poteri del Presidente della Repubblica erano così determinati:

Art. 3. — *Il Presidente della Repubblica ha l'iniziativa*

tiva delle leggi, col concorso dei membri delle due Camere. Promulga le leggi quando sono state votate dalle due Camere; ne sorveglia ed assicura l'esecuzione. Ha il diritto di fare grazia; le amnistie non possono essere accordate che da una legge. Dispone della forza armata. Nomina a tutti gli impieghi civili e militari. Presiede alle solennità nazionali. Gli inviati e gli ambasciatori delle potenze estere sono accreditati presso di lui. Ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato da un ministro ».

Inoltre un grande potere gli veniva affidato dall'articolo successivo, che col riconoscergli il diritto di nomina dei Consiglieri di Stato in servizio ordinario dava al Presidente della Repubblica molte leve di comando in mano e gli dava anche un attributo, che la Costituzione del 1848 si era ben guardata dal dargli. Tuttavia una grave limitazione aveva egli ricevuto con la distinzione fra sanzione e promulgazione: atti distinti, che tutte le Costituzioni francesi precedenti — ad eccezione di quella dell'anno VIII — avevano confuso insieme e che le leggi costituzionali del 1875 distinguono, attribuendo al Presidente della Repubblica solo la seconda. Nel campo legislativo, egli ha solo il diritto di iniziativa in concorso con le Camere; ma non ha alcun diritto nè di veto sospensivo come nel 1791, nè di veto limitativo come nel 1848. A sua volta l'art. 6 accentua ancor di più il carattere parlamentare della nuova Repubblica, giacchè fa dei ministri non dei collaboratori e degli uomini di fiducia del Presidente bensì gli uomini di fiducia del Parlamento:

Art. 6. — I ministri sono solidariamente responsabili davanti alla Camera della politica generale del Governo e individualmente dei loro atti personali. Il Presidente della Repubblica non è responsabile che nel caso di alto tradimento.

Se nominalmente la pienezza del potere risiede nella Camera dei deputati, espressione del suffragio universale, tuttavia il sistema bicamerale istituito dal costituente del 1875 non ha il comune carattere di un semplice contrappeso, ma dà alla seconda Camera un potere ben reale che confina col vero e proprio controllo tanto verso il potere

esecutivo quanto verso l'altro ramo del Parlamento. Il Senato infatti non solo ha il comune potere di giudicare il Presidente in caso di alto tradimento e i ministri posti sotto la accusa dalla Camera, ma trova nell'art. 5 della legge del 25 febbraio 1875 un'arma potente sia verso il Presidente della Repubblica sia verso la Camera dei deputati ed è il vero arbitro negli eventuali conflitti fra l'esecutivo e il legislativo:

Art. 5. — Il Presidente della Repubblica può, sull'avviso conforme del Senato, sciogliere la Camera dei Deputati, prima della scadenza legale del suo mandato. In questo caso, i collegi elettorali sono convocati per nuove elezioni nel termine di tre mesi.

L'unico uso di questo diritto si ebbe nel 1877, perchè la volontà conservatrice del Senato affiancò l'atto di forza del *Mac-Mahon*: il presidente *Millerand*, invece, nel 1924, dovette dimissionare di fronte ai mutati umori del Senato, già da un pezzo trasformatosi da « baluardo dell'ordine morale » in baluardo dell'ordine repubblicano.

La Costituzione del 1875 cercò di garantire la particolare funzione e il potere del Senato mercè un singolare modo di reclutamento dei suoi membri: se da un lato scomparivano i senatori per diritto e scompariva pure la precisazione delle classi entro cui dovevano essere scelti i senatori, come — sull'esempio della legge costituzionale del 1831 e della Costituzione del 1852 — era previsto nel progetto della *Commissione dei Trenta*, dall'altro gli articoli 1, 4 e 7 della legge del 24 febbraio 1875 col fare eleggere 75 senatori inamovibili dall'Assemblea Nazionale e 225 da un ristretto collegio elettorale costituito dai deputati, dai consiglieri generali di circondario e dai delegati dei consigli comunali (uno per comune), davano un carattere abbastanza ristretto al reclutamento del Senato, facendo di esso la roccaforte del conservatorismo.

Ciò spiega la violenta campagna dei repubblicani contro il Senato, campagna che durò fino al tempo della crisi boulangista e che ebbe fine solo con la conquista della maggioranza repubblicana nel Senato. Questa campagna in parte trionfò nel 1884 con la revisione proposta dal *Ferry* e per

la quale l'art. 1 della legge del 24 febbraio 1875 veniva sostituito dal seguente art. 1 della legge del 9 dicembre 1884: « *Il Senato si compone di trecento membri eletti dai dipartimenti e dalle colonie...* » e veniva aumentato in proporzione della popolazione del comune il numero dei delegati elettori; realizzando così la profezia di *Gambetta* al discorso di Belleville del 23 aprile 1875 che vedeva nel Senato il « *Gran Consiglio dei Comuni della Francia* ». Con questa revisione, infatti, si aveva la seguente proporzione dei delegati comunali: consigli comunali di 10 membri, 1 delegato; consigli di 12 membri, 2 delegati; di 16 membri, 3; di 21, 6; di 23, 9; di 27, 12; di 30, 15; di 32, 18; di 34, 21; di 36, 24; consiglio comunale di Parigi, 30 delegati.


Un'ultima osservazione da fare riguardo alle leggi costituzionali del 1785 è che esse hanno da una parte allargato enormemente l'ambito del comune potere legislativo a danno di quello costituente (da ciò la grande importanza — anche sul piano costituente — della legislazione della III Repubblica), dall'altra hanno dato al problema della revisione un ambito puramente parlamentare. Tutte le Costituzioni precedenti — ad eccezione di quelle del 1814 e del 1830 — avevano riconosciuto o direttamente o indirettamente al popolo il diritto di rivedere in tutto o in parte la propria Costituzione. Il costituente del 1875 diede invece l'iniziativa revisionistica solo al Presidente della Repubblica o alle Camere.

Art. 8 — *Le Camere avranno diritto, con deliberazioni separate, prese in ciascuna alla maggioranza assoluta dei voti, sia spontaneamente, sia su richiesta del Presidente della Repubblica, di dichiarare che vi è luogo a revisione delle leggi costituzionali. Dopo che ciascuna delle due Camere avrà preso questa risoluzione, esse si riuniranno in Assemblea Nazionale per procedere alla revisione. Le deliberazioni recanti revisione delle leggi costituzionali, in tutto o in parte, dovranno essere prese alla maggioranza assoluta dei membri componenti l'Assemblea Nazionale.*

Di quest'articolo fu fatto un uso assai parco: nel 1879, per trasportare la capitale da Versailles a Parigi, nel 1884, per la modifica già descritta al Senato e nel 1926 per dare

alcune garanzie costituzionali alla cassa di ammortamento per la difesa del franco.

Ma col 1920 l'esigenza revisionista era ormai divenuta esclusivo dominio della destra attraverso *Millerand*, *Tardieu*, *Doumergue* essa ingrosserà sempre più e farà il suo infelice esperimento a Vichy, uccidendo nello stesso tempo la III Repubblica. La liberazione riaprirà così il nuovo ciclo costituente francese, apertosi con le elezioni e il referendum del 21 ottobre 1945 e non ancora chiusi.



IL PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA 1ª ASSEMBLEA COSTITUENTE

Sin dalla formazione del Governo provvisorio di Algeri apparve la necessità di rivedere la Costituzione della III Repubblica, redatta nel 1875, che ormai non poteva più rispondere alle nuove esigenze.

Dopo la liberazione del territorio metropolitano francese, il Governo provvisorio, retto dal gen. De Gaulle, si mise subito al lavoro per effettuare al più presto le elezioni all'Assemblea Costituente. Tali elezioni ebbero luogo il 21 ottobre 1945 e furono abbinate ad un referendum in cui veniva posto un duplice quesito. La maggioranza del popolo francese rispose affermativamente tanto alla prima domanda: «Volete che l'Assemblea oggi eletta sia costituente?», quanto alla seconda, relativa all'approvazione o meno di un progetto governativo sull'organizzazione dei poteri pubblici sino all'entrata in vigore della nuova Costituzione.

L'Assemblea Costituente, la cui durata era stata limitata a sette mesi, si riunì il 6 novembre a Palazzo Borbone e l'8 seguente elesse Presidente Félix Gouin (sostituito poi il 31 gennaio da Vincent Auriol, essendo Gouin divenuto Presidente del Governo provvisorio dopo le dimissioni del gen. De Gaulle).

Onde accelerare i propri lavori, sia per quanto attiene alla normale attività legislativa, sia per lo studio dei testi costituzionali e dei progetti di legge aventi particolare importanza agli effetti di un nuovo assetto sociale, l'Assemblea

Costituente formò nel suo seno buon numero di commissioni, fra le quali principale senza dubbio la Commissione della Costituzione, presieduta prima da André Philip e quindi da Guy Mollet. Il progetto di Costituzione, elaborato da tale Commissione dopo diversi mesi di lavoro, non fu accettato pacificamente. L'M.R.P., nelle ultime settimane, passò decisamente all'opposizione e votò quasi sempre contro il progetto. Comunque, l'Assemblea Costituente approvò il 19 aprile (1946) il testo integrale della nuova Costituzione, con 309 voti favorevoli contro 249.

Sottoposta a referendum popolare il 5 maggio, la Costituzione fu respinta con 10.450.883 no contro 9.280.386 sì.

Una nuova Assemblea Costituente fu quindi eletta il 2 giugno.*

(1) Ampie notizie sulla attività della 1ª Assemblea Costituente francese (1945-1946) si troveranno nel *Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente* (nn. 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 - 1946) insieme con relazioni sui dibattiti svoltisi sulla stampa politica e scientifica (nn. 1 - 1945 e 1, 2, 4, 8, 12, 16 - 1946) e con i testi delle Ordinanze del 17 agosto 1945 per la Costituente e le elezioni (n. 2 - 1945) e del progetto di Costituzione presentato dal Partito Comunista (n. 5 - 1945).

Infine, ricco materiale informativo e documentario si troverà nel *Supplemento al Bollettino* stesso (pubblicato il 20 luglio 1946) dedicato alle idee ed ai progetti per la Costituente e la Costituzione in Francia, che contiene tra l'altro: *Due progetti di «dichiarazione dei diritti»*; un *Progetto di statuto dei partiti*; un *Programma di lavoro «costituente»*; ed infine il testo integrale del *Regolamento interno dell'Assemblea Costituente*.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI

All'indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana ed hanno insanguinato il mondo intero, il popolo francese, fedele ai principi dell'89 — carta della sua liberazione — proclama nuovamente che ciascun essere umano ha diritti inalienabili e sacri ai quali nessuna legge può attentare, e, decide, come già nel '93, nel '95 e nel '48 di porli in principio della sua Costituzione.

La Repubblica garantisce a ciascun uomo ed a ciascuna donna vivente nell'Unione francese l'esercizio individuale o collettivo delle libertà e dei diritti seguenti.

I. — *Delle libertà.*

Art. 1. — Tutti gli uomini nascono e vivono liberi ed eguali davanti alla legge.

La legge garantisce alla donna, in ogni campo, diritti eguali a quelli dell'uomo.

Art. 2. — La radice della sovranità sta essenzialmente nel popolo. Nessun ente collettivo, nessun singolo può esercitare un potere che non ne emani espressamente.

La legge è l'espressione della volontà nazionale. Essa è eguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca, sia che obblighi.

Detta volontà si esprime a mezzo dei rappresentanti, eletti dal popolo.

Art. 3. — La libertà è la facoltà di fare tutto quanto non arreca pregiudizio ai diritti altrui. Le condizioni per l'esercizio delle libertà sono stabilite dalla legge.

Nessuno può essere costretto a fare alcunchè a cui la legge non obblighi.

Art. 4. — La legge garantisce a tutti eguale diritto di esercitare le libertà ed i diritti enunciati nel presente titolo; essa non potrà portarvi pregiudizio.

Art. 5. — Ciascuno ha il diritto di fissare in qualunque luogo il suo domicilio ed altresì quello di muoversi liberamente.

Art. 6. — Chiunque sia perseguitato in spregio delle libertà e dei diritti garantiti da questa dichiarazione, ha diritto di asilo sui territori della Repubblica.

Art. 7. — Il domicilio è inviolabile. Nessuna ispezione domiciliare (*perquisition*) può essere fatta se non in forza della legge e su ordine scritto della autorità giudiziaria.

Art. 8. — Il segreto di qualunque corrispondenza è inviolabile. Non può esservi fatta deroga che in forza della legge e per specifica decisione della autorità giudiziaria.

Art. 9. — Nessuno può essere perseguito, arrestato o detenuto tranne che nei casi stabiliti dalla legge e con l'osservanza delle forme da essa prescritte.

Nessuno può essere mantenuto in stato di detenzione se non è comparso entro 48 ore davanti ad un giudice incaricato di giudicare della legalità dell'arresto e se lo stesso giudice non conferma, mese per mese, la detenzione con decisione motivata.

Ogni forma di rigore o di coazione che non sia necessaria per venire in possesso d'una persona o per mantenerla in stato di detenzione, così come ogni pressione morale o brutalità fisica, specialmente durante l'interrogatorio, è vietata.

Coloro che sollecitano, redigono, sottoscrivono, eseguono o fanno eseguire atti in violazione di queste norme, impegnano la loro responsabilità personale. Essi saranno puniti.

Art. 10. — Nessuno può essere sottoposto a processo nè punito se non in forza d'una legge promulgata e pubblicata anteriormente al fatto commesso.

L'imputato si presume innocente fino a quando non è dichiarato colpevole.

Nessuno può essere punito due volte per lo stesso fatto.

Le pene sono personali e proporzionate alla gravità del reato (*infracction*). Le pene privatrici o restrittive della libertà devono essere intese alla rieducazione del colpevole. Qualunque trattamento che aggravi la pena legalmente applicabile, importa la responsabilità personale di chi lo mette in atto.

Art. 11. — La legge garantisce a ciascuno il diritto d'ottenere giustizia; l'insufficienza dei mezzi economici non costituirà a ciò ostacolo.

Art. 12. — In materia penale, è garantita a tutti gli abitanti dell'Unione francese l'identità della giurisdizione nell'ambito dello stesso territorio.

Art. 13. — Nessuno può soffrir pregiudizio a motivo della sua origine, delle sue opinioni o credenze religiose e filosofiche o politiche.

La libertà di coscienza e di culto è assicurata dalla neutralità dello Stato rispetto a tutte le credenze e a tutti i culti. Essa è specialmente assicurata dalla separazione delle Chiese dallo Stato così come dalla laicità dei poteri e dell'insegnamento pubblico.

Art. 14. — Ciascuno è libero di parlare, di scrivere, di stampare, di pubblicare; egli può, così a mezzo della stampa che con qualunque altro mezzo, esprimere, diffondere e difendere qualunque opinione, entro i limiti segnati dall'abuso di tale diritto, specialmente quanto al violare le libertà garantite dalla presente dichiarazione o al portar pregiudizio alla reputazione altrui.

Nessuna manifestazione d'opinione può essere conculcata.

Art. 15. — Ciascuno ha diritto di indirizzare alle pubbliche autorità una petizione scritta al fine di provocare l'esame di problemi d'interesse individuale o collettivo.

Art. 16. — Il diritto di transitare liberamente sulle pubbliche strade e il diritto di riunione sono garantiti a tutti.

Art. 17. — Tutti hanno il diritto di associarsi liberamente,

a meno che l'associazione non arrechi, o non tenda ad arrecare, pregiudizio alle libertà garantite dalla presente dichiarazione.

Nessuno può essere costretto ad affiliarsi ad una associazione.

Art. 18. — L'accesso alle pubbliche funzioni è aperto, senza altre condizioni che quelle della capacità, della attitudine e dell'ingegno, a tutti gli appartenenti all'Unione francese in possesso dei diritti politici attinenti, giusta la presente Costituzione, allo status di cittadino.

L'accesso a tutte le professioni, ai posti ed agli impieghi privati, è aperto, alle stesse condizioni, a tutti gli appartenenti all'Unione francese, e, in mancanza di norme particolari fissate da leggi, a tutte le persone viventi legalmente nell'Unione francese.

A parità di lavoro, di funzioni, di grado, di categoria, di responsabilità, ciascuno ha diritto a pari situazione materiale e morale.

Art. 19. — L'esercizio dei diritti assicurati dalla presente dichiarazione non può essere sospeso.

Tuttavia, allorchè nella ricorrenza delle condizioni previste dalla presente Costituzione, la Repubblica è proclamata in pericolo, i diritti enunciati negli articoli 5, 8, 14 (1° alinea) e 16 possono essere sospesi entro i limiti e con le forme stabiliti per legge.

Questo provvedimento non potrà essere preso per un periodo di tempo superiore a sei mesi; esso potrà essere rinnovato, nelle medesime forme.

Chiunque ne avrà abusato per arrecare arbitrariamente pregiudizio ai diritti materiali o morali altrui assumerà personale responsabilità.

Al termine del periodo di emergenza chiunque si riterrà arbitrariamente leso nella persona o nei beni potrà reclamare riparazione morale o materiale avanti ai tribunali.

Art. 20. — La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino rende necessaria una forza pubblica; questa forza, costituita

per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di colui a cui è affidata, deve restare permanentemente a servizio del popolo sovrano.

Art. 20 bis. — La legge non può avere effetto retroattivo.

Art. 21. — Qualora il governo violi le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza sotto ogni forma è il più sacro dei diritti e il più imperioso dei doveri.

II. — *Dei diritti sociali ed economici.*

Art. 22. — Ogni essere umano possiede, nei confronti della Società, i diritti che garantiscono, in una con l'integrità e la dignità della persona, il suo pieno sviluppo fisico, intellettuale e morale.

La legge organizza l'esercizio di questi diritti.

Art. 23. — La protezione della salute dal concepimento e il beneficio di tutti i presidi d'igiene e di tutte le cure che la scienza offre, sono garantiti a tutti ed assicurati dalla Nazione.

Art. 24. — La Nazione garantisce alla famiglia le condizioni necessarie al suo libero sviluppo.

La Nazione protegge egualmente tutte le madri e tutti i bambini a mezzo di una legislazione e di istituzioni sociali appropriate.

La Nazione garantisce alla donna l'esercizio delle sue funzioni di cittadina e di lavoratrice in condizioni che le consentano di adempiere al suo ufficio di madre ed alla sua missione sociale.

Art. 25. — La cultura più larga deve essere offerta a tutti senz'altra limitazione che le attitudini di ciascuno. Ogni ragazzo ha diritto all'istruzione ed all'educazione nel rispetto della libertà.

L'organizzazione dell'insegnamento pubblico d'ogni grado è un dovere dello Stato. Tale insegnamento dev'essere gratuito e deve essere reso accessibile a tutti con aiuto materiale a quanti, altrimenti, non potrebbero proseguire gli studi.

Art. 26. — Ogni uomo ha il dovere di lavorare e il diritto di avere un'occupazione.

Nessuno può, nell'applicazione del suo lavoro ricevere danno a motivo delle sue origini, delle sue opinioni o delle sue credenze.

Art. 27. — La durata e le condizioni del lavoro non devono arrecare pregiudizio nè alla salute, nè alla dignità nè alla vita familiare del lavoratore.

Gli adolescenti non devono essere costretti ad un lavoro che comprometta il loro sviluppo fisico, intellettuale o morale. Essi hanno diritto alla formazione professionale.

Art. 28. — Sia l'uomo che la donna hanno diritto ad una giusta remunerazione, secondo la qualità e la quantità del proprio lavoro; in ogni caso, ai mezzi necessari per vivere degnamente essi e la loro famiglia.

Art. 29. — Ognuno ha diritto al riposo ed allo svago.*

Art. 30. — Ognuno ha diritto di difendere i propri interessi a mezzo dell'azione sindacale.

Ognuno è libero di aderire ad un sindacato di sua scelta o di non aderire ad alcuno.

Art. 31. — Ogni lavoratore ha diritto di partecipare per il tramite di suoi delegati alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro così come alle funzioni di direzione e di gestione delle imprese, aziende private e servizi pubblici.

Art. 32. — Il diritto di sciopero è riconosciuto a tutti, nell'ambito delle leggi che lo disciplinano.

Art. 33. — Ogni essere umano che a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale, della situazione economica si trova nella impossibilità di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettività mezzi adeguati di esistenza.

La garanzia di questo diritto è assicurata dalla istituzione di organi pubblici di protezione (*sécurité*) sociale.

Art. 34. — I danni causati dalle calamità nazionali alle persone ed ai beni sono sostenuti dalla Nazione. La Repub-

blica proclama l'eguaglianza e la solidarietà di tutti rispetto agli oneri che ne derivano.

Art. 35. — La proprietà è il diritto inviolabile di usare, di godere e di disporre dei beni garantiti a ciascuno dalla legge. Ciascuno deve potervi accedere con il lavoro ed il risparmio.

Nessuno potrà esserne privato se non per causa di pubblica utilità legalmente constatata ed a condizione di una giusta indennità determinata conformemente alla legge.

Art. 36. — Il diritto di proprietà non potrà essere esercitato contrariamente all'utilità sociale o in modo da arrecare pregiudizio alla sicurezza, alla libertà, all'esistenza o alla proprietà altrui.

Ogni bene, ogni impresa che nel suo sviluppo ha o acquista i caratteri di servizio pubblico nazionale o di monopolio di fatto, deve diventare proprietà della collettività.

Art. 37. — La partecipazione di ciascuno alle spese pubbliche deve essere progressiva e calcolata in funzione della entità del patrimonio e dei redditi, tenuto conto dei carichi familiari.

Art. 38. — Nessuno sarà posto in una condizione d'inferiorità economica, sociale o politica contraria alla sua dignità e che ne permetta lo sfruttamento alla sua evoluzione a motivo del sesso, dell'età, del colore, della nazionalità, della religione, delle opinioni, delle sue origini etniche o altro.

L'esercizio delle libertà e dei diritti riconosciuti a tutti gli appartenenti all'Unione francese importa la condanna di ogni lavoro coatto in deroga al regime legale del lavoro nel territorio metropolitano.

Ogni propaganda contraria alle disposizioni precedenti sarà punita dalla legge.

Art. 39. — La salvaguardia dei diritti iscritti nella presente dichiarazione, il mantenimento delle istituzioni democratiche ed il progresso sociale esigono che tutti conoscano ed adempiano ai loro doveri: i cittadini devono servire la Repubblica, difenderla a prezzo della loro vita, partecipare agli oneri dello Stato, concorrere con il loro lavoro al bene comune e aiutarsi fraternamente.

DELLE ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA

TITOLO I.

Della sovranità e dell'Assemblea nazionale.

Art. 40. — La Francia è una Repubblica indivisibile, democratica e sociale.

Art. 41. — La Francia forma con i territori d'oltremare, da una parte, e con gli Stati associati, dall'altra, una unione liberamente consentita.

Art. 42. — L'emblema nazionale è la bandiera tricolore, bleu, bianco, rosso a tre bande verticali.

Il motto della Repubblica è: « Libertà, Uguaglianza, Fraternità ».

Art. 43. — La sovranità appartiene al popolo. Essa è esercitata conformemente alla Costituzione.

Art. 44. — Tutti i sudditi dell'Unione francese godono dei diritti e delle libertà della persona umana garantiti dagli articoli da 1 a 39 della presente Costituzione.

Tutti i nazionali ed i sudditi francesi del territorio metropolitano e dei territori d'oltre-mare godono dei diritti di cittadino.

Art. 45. — I nativi dei territori d'oltremare ai quali la legge riconosce uno statuto personale, conservano questo statuto finchè non vi abbiano essi stessi rinunciato.

Questo statuto non può in nessun caso costituire motivo per rifiutare o limitare i diritti e le libertà garantiti dagli articoli da 1 a 39 della presente Costituzione.

Art. 46. — La Repubblica francese, fedele alle sue tradizioni, si conforma alle norme del diritto pubblico internazionale. Essa non intraprenderà alcuna guerra a scopi di conquista e non userà mai le sue forze contro la libertà di nessun popolo.

Sotto riserva di reciprocità, la Francia acconsente alle limitazioni di sovranità necessarie all'organizzazione ed alla difesa della pace.

Art. 47 — Il popolo francese esercita la sua sovranità tramite i suoi deputati all'Assemblea nazionale, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

La Costituzione non potrà essere modificata che a mezzo di *referendum* conformemente all'articolo 119.

Art. 48. — I territori d'oltremare, eleggono, alle condizioni stabilite dalle leggi elettorali, deputati all'Assemblea nazionale.

Art. 49 — Sono elettori tutti i nazionali e sudditi francesi dei due sessi, maggiorenni e che godano dei diritti civili e politici.

La maggiore età è fissata a venti anni.

Art. 50 — I deputati all'Assemblea nazionale sono eletti per cinque anni. I poteri di un'Assemblea cessano al momento dell'entrata in funzione della nuova Assemblea.

Sono eleggibili gli elettori e le elettrici che abbiano compiuto almeno ventitrè anni.

Le cause di ineligibilità e d'incompatibilità sono stabilite dalla legge.

Art. 51 — L'Assemblea nazionale elegge il presidente del Consiglio dei ministri conformemente agli articoli 73 e 91.

Art. 52. — La guerra non può essere dichiarata senza l'assenso preventivo dell'Assemblea nazionale ed il parere preventivo del Consiglio dell'Unione francese.

Art. 53 — L'Assemblea nazionale convalida l'elezione dei suoi membri. La procedura del controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali è determinata dalla legge.

Art. 54 — L'Assemblea nazionale si riunisce di pieno diritto in sessione annuale il secondo martedì di gennaio.

La durata complessiva delle interruzioni della sessione non può eccedere i quattro mesi. Sono considerate come inter-

ruzioni di sessione gli aggiornamenti di seduta superiori ai dieci giorni.

Art. 55 — Le sedute dell'Assemblea nazionale sono pubbliche. I rendiconti *in extenso* dei dibattiti sono pubblicati nel *Journal Officiel*.

L'Assemblea può costituirsi in comitato segreto.

Essa decide se l'argomento discusso in comitato segreto debba essere ripreso in seduta pubblica, e se il rendiconto *in extenso* dei dibattiti in comitato segreto debba essere pubblicato.

Art. 56 — L'Assemblea nazionale elegge il suo ufficio ogni anno all'inizio della sessione, con rappresentanza proporzionale dei gruppi.

Art. 57 — Quando l'Assemblea non è in sessione, il suo ufficio controlla l'azione del gabinetto. Esso può convocare l'Assemblea: deve farlo a domanda di un terzo dei deputati o del Consiglio dei ministri.

Art. 58. — Nessun deputato può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato a causa delle opinioni manifestate o dei voti emessi nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 59 — Nessun deputato può, per la durata del suo mandato, essere perseguito o arrestato tranne che con l'autorizzazione dell'Assemblea nazionale, salvo il caso di flagrante delitto. La detenzione o il procedimento a carico di un deputato è sospeso se l'Assemblea lo richiede.

Art. 60 — I deputati percepiscono un'indennità che garantisca, con la loro indipendenza, la dignità della loro vita.

La legge fissa questa indennità con riferimento al trattamento di una categoria di funzionari.

Art. 61 — I membri dell'Assemblea nazionale non possono far parte nè del Consiglio dell'Unione francese, nè del Consiglio economico.

TITOLO II.

Dell'elaborazione delle leggi.

Art. 62. — Il presidente del Consiglio dei ministri e i deputati hanno l'iniziativa delle leggi.

Art. 63. — L'Assemblea nazionale studia i progetti e le proposte di legge di cui essa è investita nelle sue commissioni delle quali fissa il numero, la composizione e la competenza.

Art. 64. — Il Consiglio economico esamina, per dare il suo parere, i progetti e le proposte di legge di sua competenza. Questi progetti sono ad esso sottoposti dall'Assemblea nazionale prima che essa deliberi.

Il parere deve essere dato entro dieci giorni, trascorsi i quali non se ne tiene conto. Questo termine è ridotto a due giorni, nel caso in cui l'Assemblea nazionale abbia così deciso.

Il Consiglio economico può inoltre essere consultato dal Consiglio dei ministri. Lo è obbligatoriamente quando si tratti della compilazione di un piano economico nazionale che abbia per fine l'occupazione integrale degli uomini e l'utilizzazione razionale delle risorse materiali.

Art. 65. — Il Consiglio economico viene eletto per tre anni.

Una legge organica determina la composizione e la competenza del Consiglio economico.

TITOLO III.

Della discussione e della votazione delle leggi.

Art. 66. — Solo l'Assemblea nazionale ha il diritto di legiferare. Essa non può delegare a nessuno, in tutto o in parte, questo diritto.

Salvo disposizione contraria, le leggi della Repubblica sono applicabili nei dipartimenti e territori d'oltremare.

Art. 67 — I trattati diplomatici regolarmente ratificati e pubblicati hanno forza di legge. Salvo clausola contraria, essi si applicano di pieno diritto a tutti i dipartimenti e territori d'oltremare.

Art. 68 — I trattati relativi alla organizzazione internazionale, i trattati di pace, di commercio, i trattati che impegnano le finanze dello Stato, quelli relativi allo stato delle persone e al diritto di proprietà dei francesi all'estero non sono definitivi che dopo essere stati votati dall'Assemblea nazionale. Nessuna cessione, nessuno scambio, nessuna annessione di territorio può avere luogo se non in virtù di una legge.

Art. 69 — L'Assemblea nazionale vota il bilancio. I suoi membri hanno l'iniziativa delle spese.

Art. 70 — L'amnistia non può essere accordata che per legge.

Art. 71 — Il Consiglio dell'Unione francese è composto da consiglieri eletti dai consigli generali dei dipartimenti del territorio metropolitano e dai consigli generali o dalle assemblee territoriali dei dipartimenti e dei territori d'oltremare.

Art. 72 — Il Consiglio dell'Unione francese viene eletto per quattro anni.

Le sue sedute sono pubbliche e i rendiconti *in extenso* sono pubblicati in un bollettino speciale.

Il Consiglio dell'Unione francese siede contemporaneamente all'Assemblea nazionale. Esso non può prolungare la sua sessione al di là del termine previsto per la seconda lettura dei testi di cui è investito.

Art. 72-bis — Il Consiglio dell'Unione francese esamina, per dare il suo parere, i progetti e le proposte di legge che gli sono inviati sia su sua domanda, sia dal Consiglio dei ministri o dalla Assemblea nazionale. Esso dà il suo parere entro il mese che segue la trasmissione dall'Assemblea nazionale. Quando l'Assemblea nazionale ha dichiarata l'urgenza, il Consiglio dell'Unione francese dà il suo parere nello stesso

termine previsto per i dibattiti dell'Assemblea nazionale secondo il regolamento di questa.

Se il parere del Consiglio dell'Unione francese è conforme, o se non è stato dato nei termini previsti all'alinea precedente, la legge è promulgata nel testo votato dall'Assemblea nazionale.

Se il parere non è conforme, l'Assemblea nazionale esamina il progetto o la proposta di legge in seconda lettura. Essa statuisce definitivamente e sovraneamente sugli emendamenti proposti dal Consiglio dell'Unione francese.

Art. 72-ter. — Non danno luogo a nessuna azione i discorsi tenuti in seno al Consiglio dell'Unione francese, così come i rapporti e qualsiasi altro documento stampato per ordine del Consiglio della Unione francese.

Nessun consigliere, può, per tutta la durata del suo mandato, essere perseguito o arrestato in materia criminale o correzionale se non con l'autorizzazione dell'Assemblea nazionale, concessa su parere del Consiglio della Unione francese, salvo il caso di flagrante delitto. La detenzione o il procedimento penale a carico di un consigliere è sospeso se l'Assemblea nazionale lo richiede.

I consiglieri dell'Unione francese percepiscono un'indennità fissata dalla legge.

Art. 72-quater — I membri del Consiglio dell'Unione francese non possono far parte del Consiglio economico.

TITOLO IV.

Del Consiglio dei ministri.

Art. 73 — Il presidente del Consiglio dei ministri viene eletto all'inizio di ogni legislatura, dall'Assemblea nazionale, a scrutinio pubblico ed a maggioranza assoluta dei deputati che la compongono.

Ugualmente avviene nel corso della legislatura, in caso

di vacanza per morte, dimissioni o qualunque altra causa, salvo quanto è detto all'articolo 82.

Art. 74 — *Soppresso.*

Art. 75 — Il presidente del Consiglio ed i ministri da lui scelti sono nominati con decreto del presidente della Repubblica.

Art. 76 — Il presidente del Consiglio dei ministri assicura l'esecuzione delle leggi.

Egli nomina a tutti gli impieghi civili e militari, salvo quelli previsti dagli articoli 75 e 93.

Gli atti del presidente del Consiglio dei ministri, previsti nel presente articolo, sono controfirmati dai ministri competenti.

Art. 77 — La struttura, la composizione ed il programma del gabinetto sono sottoposti alla Assemblea nazionale, che accorda o rifiuta la sua fiducia.

L'Assemblea deve essere convocata a questo scopo al più tardi il quarto giorno seguente la costituzione del gabinetto.

Art. 78 — I ministri sono collegialmente responsabili, di fronte all'Assemblea nazionale, della politica generale del gabinetto ed individualmente dei loro atti personali.

Art. 79 — La questione di fiducia non può essere posta che dopo deliberazione del Consiglio dei ministri; può essere posta soltanto dal presidente del Consiglio.

La votazione sulla questione di fiducia non può aver luogo prima che sia trascorso un giorno intero da che essa è stata posta dinanzi all'Assemblea. Essa ha luogo a scrutinio pubblico.

La fiducia non può essere negata al gabinetto che ha la maggioranza assoluta dei deputati all'Assemblea.

Questo rifiuto comporta le dimissioni dell'intero gabinetto.

Art. 80 — Il voto, da parte della Assemblea nazionale, di una mozione di censura comporta le dimissioni dell'intero gabinetto.

Tale voto non può intervenire che due giorni interi dopo il deposito della mozione. Esso ha luogo a scrutinio pubblico alla tribuna.

La mozione di censura non può essere adottata che a maggioranza assoluta dei deputati all'Assemblea.

Art. 81 — L'Assemblea nazionale ha il diritto di pronunciare il suo scioglimento, con una risoluzione votata a maggioranza dei due terzi dei deputati.

Art. 81-bis — Se nel corso di una stessa sessione annuale si verificano due crisi ministeriali nelle condizioni previste dagli articoli 79 e 80, lo scioglimento dell'Assemblea nazionale potrà essere deciso dal Consiglio dei ministri, previo parere del presidente dell'Assemblea. Lo scioglimento sarà pronunciato, conformemente a questa decisione, con decreto del presidente della Repubblica.

Questa disposizione non è applicabile durante la prima metà della legislatura.

Art. 82 — Il presidente della Repubblica designa come nuovo presidente del Consiglio dei ministri il presidente della Assemblea nazionale. Questi costituisce il gabinetto assegnando i diversi dipartimenti ministeriali ai presidenti delle corrispondenti commissioni parlamentari.

Il nuovo gabinetto promuove, entro quaranta giorni dallo scioglimento, le elezioni generali.

L'Assemblea nazionale si riunisce di pieno diritto il quindicesimo giorno dopo la sua elezione per eleggere un nuovo presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto è detto all'articolo 102.

Art. 83. — I ministri hanno accesso all'Assemblea nazionale; alle sue commissioni ed agli organi consultivi. Essi devono essere ascoltati quando lo richiedono.

Possono farsi assistere da commissari designati con decreto.

Art. 84 — Il presidente del Consiglio dei ministri può delegare i suoi poteri a un ministro.

Art. 85. — In caso di vacanza per morte o per qualsiasi altra causa, il Consiglio dei ministri incarica uno dei suoi membri di assicurare provvisoriamente la presidenza del Consiglio dei ministri.

TITOLO V.

Della responsabilità penale dei ministri.

Art. 86. — I ministri sono penalmente responsabili dei crimini e delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 87. — I ministri sono messi in stato d'accusa dall'Assemblea nazionale, deliberante a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri che la compongono, e sono rinviati davanti alla Alta Corte di giustizia prevista dall'art. 88. I membri titolari e i supplenti dell'Alta Corte di giustizia non prendono parte alla votazione e non sono computati nel calcolo della maggioranza.

Art. 88. — L'Alta Corte di giustizia è eletta dall'Assemblea nazionale all'inizio di ogni legislatura.

Essa è composta di trenta membri: venti eletti dai membri dell'Assemblea con rappresentanza proporzionale dei gruppi; dieci eletti al di fuori dei membri dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Trenta membri supplenti sono eletti con le stesse modalità.

Art. 89. — L'organizzazione degli uffici dell'Alta Corte di giustizia e la procedura da seguire davanti ad essa sono determinate da una legge speciale.

TITOLO VI.

Del Presidente della Repubblica.

Art. 90. — Il presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea nazionale. Questa elezione ha luogo a scrutinio pubblico alla tribuna e richiede la maggioranza dei due terzi

dei deputati componenti l'Assemblea. Se i tre primi scrutini non permettono di raggiungere questa maggioranza, l'elezione è rimandata all'indomani. Essa ha luogo allora nelle stesse forme ed a maggioranza di tre quinti.

Il presidente della Repubblica è eletto per sette anni. E' rieleggibile una sola volta.

Art. 91. — Il presidente della Repubblica, dopo le consultazioni d'uso, comunica all'Assemblea nazionale i nomi dei candidati alla presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 92. — Egli rappresenta gli interessi permanenti dell'Unione francese e presiede alle solennità nazionali.

Art. 93. — Egli nomina in sede di Consiglio dei ministri i consiglieri di Stato, il gran cancelliere della Legione d'onore, gli ambasciatori e gli inviati straordinari, i residenti generali e i membri del Consiglio superiore della difesa nazionale.

Art. 94. — Il presidente della Repubblica è tenuto informato dei negoziati dei trattati. Egli li firma e li ratifica.

Il presidente della Repubblica accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso le potenze straniere; gli ambasciatori e gli inviati straordinari stranieri sono accreditati presso di lui.

Art. 95. — Il presidente della Repubblica dispone delle forze armate.

Art. 96. — Il presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri. Egli fa stendere e conserva i processi verbali delle sedute.

Art. 97. — Egli presiede con le stesse attribuzioni il Consiglio superiore della difesa nazionale.

Art. 98. — Il presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Art. 99. — Egli promulga le leggi entro i dieci giorni che seguono alla loro trasmissione da parte dell'Assemblea nazionale. Per sorvegliare l'esecuzione, egli firma i decreti d'applicazione.

Il termine previsto all'alinea precedente è ridotto a due giorni quando è stata dichiarata l'urgenza.

In caso di mancata promulgazione delle leggi da parte del presidente della Repubblica entro i termini previsti, il presidente dell'Assemblea nazionale procede a detta promulgazione.

Art. 100. — Ogni atto del presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri e da un ministro.

Art. 101. — Al massimo trenta giorni e al minimo quindici giorni prima della cessazione dei poteri del presidente della Repubblica, l'Assemblea nazionale precede all'elezione del nuovo presidente.

Art. 102. — Se, in applicazione dell'articolo precedente, l'elezione deve aver luogo in un periodo in cui l'Assemblea nazionale è sciolta in conformità degli articoli 81 e 82 bis, i poteri del presidente della Repubblica in carica sono prorogati fino all'elezione del nuovo presidente. La nuova Assemblea procede all'elezione del nuovo presidente entro dieci giorni dalla propria elezione. In questo caso l'elezione del nuovo presidente del Consiglio dei ministri ha luogo entro i dieci giorni che seguono l'elezione del nuovo presidente della Repubblica.

Art. 103. — In caso di vacanza per morte, dimissione, o per qualsiasi altra ragione, il Presidente dell'Assemblea nazionale assicura provvisoriamente l'*interim* delle funzioni di presidente della Repubblica.

Il nuovo presidente della Repubblica viene eletto entro dieci giorni, salvo quanto è detto all'articolo precedente.

Art. 104. — Il Presidente della Repubblica non è responsabile che nel caso di alto tradimento.

Egli è messo in stato d'accusa dall'Assemblea nazionale e rinviato davanti all'Alta Corte di giustizia con le modalità previste all'articolo 87.

Art. 105. — Il Presidente della Repubblica comunica con il popolo per mezzo di messaggi rivolti all'Assemblea nazio

nale. Questi messaggi sono letti all'Assemblea dal suo presidente con il duplice assenso di questi e del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 106. — La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altra funzione pubblica elettiva.

Art. 107. — I membri delle famiglie che hanno regnato in Francia sono ineleggibili alla Presidenza della Repubblica.

TITOLO VII.

Del Consiglio Superiore della Magistratura.

Art. 108. — Il Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici membri:

il presidente della Repubblica, presidente;

il guardasigilli, ministro della Giustizia, vice-presidente;

sei personalità elette per sei anni dall'Assemblea nazionale, a maggioranza di due terzi, al di fuori dei suoi membri, e sei membri supplenti eletti con le stesse modalità;

quattro magistrati eletti per sei anni: uno dai presidenti e dai consiglieri della Corte di Cassazione, uno dai presidenti e dai consiglieri delle Corti d'Appello, uno dai presidenti e dai giudici dei tribunali di prima istanza, uno dai giudici di pace, e quattro membri supplenti eletti con le stesse modalità.

Le decisioni del Consiglio superiore della magistratura sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 109. — Il presidente della Repubblica in sede di Consiglio superiore della magistratura nomina i magistrati, ad esclusione di quelli degli uffici di procura.

Il Consiglio superiore della magistratura assicura con le stesse modalità e conformemente alla legge la disciplina di

questi magistrati, la loro indipendenza e l'amministrazione dei tribunali giudiziari.

Art. 110. — Il Consiglio superiore della magistratura esercita il diritto di grazia.

TITOLO VIII.

Delle collettività locali.

Art. 111. — La Repubblica francese, una ed indivisibile, riconosce l'esistenza di collettività territoriali.

Queste collettività sono i comuni e i dipartimenti, i territori e le federazioni d'oltremare. Esse si amministrano liberamente in conformità alla legge nazionale.

Art. 112. — La delimitazione, l'estensione, il raggruppamento eventuale e l'organizzazione dei comuni e dei dipartimenti, dei territori e delle federazioni d'oltremare sono fissati dalla legge.

Art. 113. — Le collettività locali sono amministrate nei diversi gradi da consigli eletti, con le modalità fissate dalle leggi elettorali, a suffragio universale. L'esecuzione delle decisioni di questi consigli viene assicurata dal loro sindaco o presidente.

Art. 114. — Il coordinamento dell'attività dei funzionari dello Stato, la rappresentanza degli interessi nazionali ed il controllo amministrativo delle collettività locali sono garantiti, nell'ambito dei dipartimenti, da delegati del governo designati dal Consiglio dei ministri.

Art. 114 bis. — La legge determinerà le modalità secondo le quali il consiglio generale amministrerà gli affari dipartimentali. Il presidente del consiglio generale, con l'assistenza dell'ufficio, assicurerà in qualsiasi momento l'esecuzione delle decisioni del consiglio generale.

La legge determinerà egualmente le modalità secondo le

quali funzioneranno i servizi locali delle amministrazioni centrali in modo da avvicinare l'amministrazione agli amministrati.

Art. 115. — Gli interessi propri dei territori d'oltremare sono amministrati e gestiti da assemblee locali, elette a suffragio universale e diretto, il cui regime elettorale, composizione e competenza sono determinati da leggi speciali che assicurino la libertà di voto.

Quei territori che formano un gruppo od una federazione eleggono un'assemblea la cui composizione e competenza sono fissate da leggi speciali.

Art. 116. — Il ministro incaricato delle questioni della Francia d'oltremare è assistito, per ogni federazione o gruppo di territori, da un sottosegretario di Stato residente.

Questi sorveglia l'osservanza della Costituzione e l'applicazione delle leggi. Coordina i servizi pubblici dell'Unione francese e controlla il funzionamento delle amministrazioni locali.

Egli è responsabile del mantenimento dell'ordine e della difesa del gruppo o della federazione di territori.

TITOLO IX.

Disposizioni eccezionali.

Art. 117. — Qualsiasi legge che proclami la Repubblica in pericolo deve essere stata votata dall'Assemblea nazionale a maggioranza di due terzi.

La legge fissa, se è necessario, le condizioni nelle quali sarà prolungata la durata delle funzioni dei deputati, dei consiglieri dell'Unione francese, dei membri del Consiglio economico e dei membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

Durante il periodo d'applicazione della legge prevista al

primo alinea del presente articolo; gli articoli 81 e 81 bis cessano di essere applicabili.

Art. 118. — Durante i periodi di ostilità, leggi speciali fissano, se è necessario, le condizioni nelle quali sarà prolungata la durata delle funzioni dei deputati, dei consiglieri dell'Unione Francese, dei membri del Consiglio economico e dei membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

Durante i medesimi periodi, l'applicazione degli articoli 81 e 81 bis è sospesa.

TITOLO X.

Della revisione della Costituzione.

Art. 119. — La presente Costituzione, adottata dal popolo francese, non può esser sottoposta a revisione che dal popolo.

La revisione ha luogo nelle seguenti forme:

L'Assemblea nazionale, con una risoluzione presa a scrutinio pubblico alla tribuna, a maggioranza dei deputati che la compongono, dichiara l'opportunità della revisione della Costituente.

La risoluzione precisa i punti oggetto di revisione.

Essa viene sottoposta ad una seconda lettura entro il termine minimo di tre mesi.

Dopo questa seconda lettura l'Assemblea nazionale elabora un progetto di legge contenente le modifiche della Costituzione. Questo progetto è votato a maggioranza e nelle forme previste per la legge ordinaria.

Questo progetto di legge è sottoposto al referendum.

In caso di adozione da parte del popolo, esso è promulgato, come legge costituzionale, dal presidente della Repubblica entro gli otto giorni seguenti alla data del referendum.

Art. 119-*bis* — In caso di occupazione di tutto o di parte del territorio metropolitano da parte di forze straniere, non può essere iniziato nè proseguito alcun procedimento di revisione.

Art. 120. — La forma repubblicana del governo non può esser oggetto di proposta di revisione.

TITOLO XI.

Disposizioni transitorie.

Art. 121. — L'ufficio dell'Assemblea nazionale costituente è incaricato di assicurare la continuità della rappresentanza nazionale fino alla riunione dei deputati alla nuova Assemblea nazionale.

Art. 122. — Nel caso di circostanze eccezionali, i deputati in funzione all'Assemblea nazionale costituente potranno, sino alla data prevista nell'articolo precedente, esser convocati dall'ufficio dell'Assemblea, sia su iniziativa di questo che a domanda del governo.

Art. 122-*bis* — Il presidente del governo provvisorio della Repubblica rimetterà le dimissioni del governo nelle mani del Presidente della Repubblica subito dopo la sua elezione da parte dell'Assemblea nazionale, con le modalità previste all'articolo 90.

Art. 123. — L'ufficio dell'Assemblea nazionale costituente è incaricato di preparare la riunione delle assemblee istituite dalla presente Costituzione e, in particolare, di assicurare loro, sin da prima della convocazione dei loro rispettivi uffici, i locali ed i mezzi amministrativi necessari al loro funzionamento.

Art. 124. — Il Consiglio dell'Unione francese si riunirà di pieno diritto subito dopo la sua elezione. Entro il termine massimo di tre mesi dal momento della riunione dell'Assemblea nazionale, esso potrà deliberare validamente dopo che

i due terzi dei suoi membri saranno stati proclamati eletti.

Art. 124-*bis* — Per l'elezione del primo Consiglio dell'Unione francese si procederà nella maniera seguente:

In ogni dipartimento del territorio metropolitano sarà eletto un collegio di delegati a suffragio universale diretto e a rappresentanza proporzionale.

Una legge fisserà le modalità secondo le quali saranno raggruppati, caso per caso, i collegi dipartimentali di delegati per assicurare l'elezione del Consiglio dell'Unione francese sulla base della rappresentanza proporzionale.

Art. 125. — Fino all'organizzazione del Consiglio Economico e entro il termine massimo di tre mesi dal momento della riunione dell'Assemblea nazionale, si soprassederà all'applicazione dell'art. 64 della presente Costituzione.

Art. 126. — La presente Costituzione entrerà in vigore il giorno della prima riunione dell'Assemblea nazionale.

L'Assemblea nazionale si riunirà di pieno diritto il quarto martedì seguente alle elezioni generali.

Art. 127. — La presente Costituzione sarà promulgata dal presidente del Governo provvisorio della Repubblica nei due giorni che seguiranno la data della proclamazione del risultato del referendum e nella forma seguente:

« *L'Assemblea nazionale Costituente ha adottato;*
« *Il popolo francese ha approvato;*
« *Il presidente del Governo provvisorio della Repubblica promulga la presente Costituzione...* »